

DISPOSIZIONI REGIONALI PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI PER LA CAMPAGNA 2023/2024. AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO.

Premessa

Articolo 1. Finalità

Articolo 2. Definizioni

Articolo 3. Beneficiari

Articolo 4. Progetti singoli e collettivi

Articolo 5. Attività ammissibili

Articolo 6. Localizzazione degli interventi

Articolo 7. Superficie minima e massima

Articolo 8. Vigneti storici ed eroici

Articolo 9. Condizioni di ammissibilità

Articolo 10. Definizione del sostegno

Articolo 11. Modalità tecniche di esecuzione degli interventi

Articolo 12. Procedura di selezione delle domande

Articolo 13. Tipologia di pagamento degli aiuti

Articolo 14. Presentazione delle domande

14.1 Tipologie di domande e termini di presentazione

14.2 Modalità di compilazione delle domande tramite portale SIAN

14.3 Domande in proprio (utenti qualificati)

14.4 Obbligo della posta elettronica certificata (PEC)

14.5 Trasmissione delle domande alla Regione e documentazione da allegare

Articolo 15. Istruttoria regionale delle domande di sostegno

15.1 Controlli di ricevibilità

15.2 Controlli di ammissibilità

15.3 Controlli in loco ex ante

15.4 Graduatoria delle domande di sostegno e comunicazione esiti ammissibilità e finanziabilità

15.5 Presentazione di ricorso

Articolo 16. Domande di sostegno con pagamento anticipato su garanzia fidejussoria

Articolo 17. Rinuncia all'aiuto

Articolo 18. Revoca dell'atto di concessione

Articolo 19. Domanda di variante

Articolo 20. Modifiche minori

Articolo 21. Comunicazione causa di forza maggiore e subentro beneficiario

21.1 Comunicazione causa di forza maggiore

21.2 Subentro per decesso dell'intestatario della domanda di sostegno

Articolo 22. Domande di pagamento a saldo/richiesta di collaudo e controlli

22.1 Presentazione domanda di pagamento a saldo

22.2 Presentazione rendicontazione finale dei lavori effettuati e delle spese sostenute

22.3 Verifica degli interventi realizzati

22.4 Misurazione degli impianti e applicazione della tolleranza di misurazione

22.5 Verifica dei costi sostenuti

Articolo 23. Elenchi di liquidazione regionali

Articolo 24. Definizione importo liquidabile a seguito dei controlli – recuperi e penalità

Articolo 25. Svincolo delle polizze fideiussorie

Articolo 26. Condizionalità

Articolo 27. Documentazione antimafia

Articolo 28. Modalità di pagamento

Articolo 29. Procedure di recupero di somme indebitamente percepite

Articolo 30. Compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali INPS

Articolo 31. Comunicazione degli anticipi ricevuti

Articolo 32. Impegni del beneficiario successivi al collaudo delle opere

Articolo 33. Disposizioni finanziarie

Articolo 34. Chiarimenti e informazioni (FAQ)

Articolo 35. Informazioni sul procedimento amministrativo

Premessa

L'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM) è disciplinata dal Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, il quale all'articolo 46 prevede la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

L'allegato VII del regolamento (UE) 2021/2115, nel definire le dotazioni finanziarie per gli interventi nel settore vitivinicolo, assegna all'Italia una dotazione finanziaria pari a 323.883.000 di Euro per ciascun anno di vigenza della PAC 2023/2027.

Nel Piano strategico nazionale presentato alla Commissione europea il 31 dicembre 2021, sono stati definiti gli interventi da realizzare nel settore vitivinicolo nel periodo di programmazione 2023-2027.

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con il decreto n. 646643 del 16 dicembre 2022, ha emanato le disposizioni nazionali di attuazione del Reg. (UE) n. 1308/2013 e dei Reg. delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150, per quanto riguarda l'intervento della riconversione e ristrutturazione dei vigneti a partire dalla campagna vitivinicola 2023/2024.

Le presenti disposizioni stabiliscono le condizioni regionali per l'applicazione dell'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti per l'annualità 2023/2024, prevista nell'ambito del Piano strategico nazionale per il periodo di programmazione 2023-2027.

Articolo 1

Finalità

L'attuazione dell'intervento nella Regione Umbria si pone come obiettivi prioritari di aumentare la competitività dei produttori vitivinicoli regionali, favorendo la valorizzazione delle produzioni di qualità e/o certificate e l'adeguamento della composizione ampelografica dei vigneti ai nuovi orientamenti dei consumi.

Gli interventi di ristrutturazione e/o riconversione dovranno pertanto perseguire una o più delle seguenti finalità:

- adeguare la produzione alle richieste del mercato;
- migliorare la qualità delle produzioni;
- valorizzare la tipicità dei prodotti legata al territorio ed ai vitigni tradizionali di maggior pregio enologico o commerciale;
- migliorare le tecniche di gestione dei vigneti;
- ridurre i costi di produzione attraverso l'introduzione della meccanizzazione parziale o totale delle operazioni colturali.

Articolo 2

Definizioni

Ai sensi del presente avviso valgono le seguenti definizioni.

Appezamento: insieme di particelle catastali contigue riconducibili al medesimo conduttore.

Attività: elenco interventi previsti nelle DRA regionali come ammissibili tra le seguenti: riconversione varietale, la diversa riallocazione/reimpianto di vigneto, il reimpianto a seguito di estirpazione per motivi fitosanitari, il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti – cfr regolamento 2115/2021 articolo 58 comma 1 lettera a) sottopunti i) ii) iii) iv).

Azioni: singolo intervento agronomico necessario per la realizzazione del vigneto oggetto di sostegno alla RRV come elencati nell'allegato II al D.M. n. 646643 del 16/12/2022 (es: estirpazione, erpicatura, messa a dimora delle barbatelle ecc).

Autorizzazione al reimpianto: autorizzazione al reimpianto di un vigneto concessa ovvero convertita a partire da un precedente diritto di impianto/reimpianto a norma del Reg. (UE) n. 1308/13, del decreto ministeriale n. 649010 del 19 dicembre 2022 e della D.G.R. n. 1250/16 e succ. mod e int.

Azienda: il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore agricolo per l'esercizio della propria attività.

Azienda agricola: l'azienda agricola è definita come l'unità tecnico-economica costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, oltre agli impianti ed attrezzature varie, in cui si attua

la produzione agraria e zootecnica ad opera di un conduttore, e cioè persona fisica o società che ne sopporta il rischio, sia da solo (conduttore coltivatore o conduttore per il tramite di manodopera salariata e/o compartecipanti), sia in associazione. A ciascuna azienda fa capo una o più unità tecnico - economiche.

Beneficiario: persona fisica o giuridica che presenta una domanda di aiuto, responsabile dell'esecuzione delle operazioni e destinatario dell'aiuto.

Campagna vitivinicola: la campagna di produzione con inizio il 1° agosto di ogni anno e conclusione il 31 luglio dell'anno successivo.

Conduttore: persona fisica o giuridica che esercita l'attività agricola nell'azienda nella quale viene effettuata la ristrutturazione e/o riconversione dei vigneti e della quale dispone a titolo legittimo.

Consorzi di tutela e valorizzazione dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica: i consorzi di tutela che hanno ottenuto il riconoscimento ministeriale ai sensi dell'articolo 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 o del Decreto legislativo n. 61/2010.

CAA: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola.

CUAA: Codice Unico di Identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

Dichiarazione obbligatoria: dichiarazione di vendemmia e/o produzione vino e mosto presentate ai sensi degli articoli 31 e 33 del regolamento (UE) 2018/273.

D.M. decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) 16 dicembre 2022 n. 646643.

DRA: Disposizioni regionali attuative dell'intervento.

Estirpazione: eliminazione totale dei ceppi che si trovano su un terreno vitato.

Fascicolo aziendale: insieme di informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe degli Organismi Pagatori con le informazioni delle banche dati della Pubblica Amministrazione e del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC).

Giorni: in tutti i casi in cui è riportata una scadenza, i giorni si intendono solari; se la scadenza cade in una giornata festiva, la si intende posticipata al primo giorno lavorativo successivo

GIS: Sistema informativo geografico che associa e riferisce dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio. Nell'ambito del SIGC l'Unione Europea ha promosso e finanziato un sistema informativo, finalizzato a fornire agli Stati membri uno strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di aiuto per superfici

Impianto/Nuovo impianto: impianto di un vigneto per la produzione di uve da vino in cui sono presenti, oltre alle barbatelle di vite, i pali di testata, di tessitura e di sostegno, nonché almeno il primo palco di fili anche laddove la forma di allevamento ne preveda più di uno.

Istruzioni operative n. 11 del 8 febbraio 2023: Istruzioni operative di O.P. AGEA per l'applicazione dell'intervento della riconversione e ristrutturazione vigneti per la campagna 2023/2024.

Modifiche maggiori: tutte le modifiche per le quali deve essere presentata una domanda di variante assoggettata ad approvazione:

Modifiche minori: tutte le modifiche per le quali deve essere presentata una comunicazione all'Ente Istruttore (Regione/P.A. territorialmente competente).

Operazione: azione o insieme di azioni comprese in un progetto oggetto di domanda di sostegno (cfr articolo 1 comma 3 del regolamento delegato).

Organismo pagatore: AGEA – O.P. con sede legale in Via Palestro, 81 - 00185 Roma.

Potenziale produttivo aziendale: superfici vitate impiantate nell'azienda con varietà classificate per la produzione di vino e le autorizzazioni per reimpianto e nuovo impianto possedute

Regolamento: il regolamento (UE) n. 1308/2013.

Regolamento delegato: il regolamento (UE) n. 2016/1149.

Regolamento di esecuzione: il regolamento (UE) n. 2016/1150

Rinnovo normale del vigneto: il reimpianto della vite sulla stessa superficie, con la stessa varietà, secondo la stessa forma di allevamento o sesto di impianto, quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale.

Schedario viticolo: strumento previsto dall'art. 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013 parte integrante del SIAN nonché del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e dotato di un

sistema di identificazione geografica (GIS) in ossequio del dettato del D.M. n. 93849 del 28 febbraio 2022.

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

S.I.G.C. (Sistema Integrato di Gestione e Controllo): il Reg. (UE) 1306/2013 e s.m.i., per migliorare l'efficienza e il controllo dei pagamenti concessi dall'Unione, istituisce e rende operativo un sistema integrato di gestione e di controllo ("sistema integrato") di determinati pagamenti previsti dal Reg. (UE) n. 1307/2013 e dal Reg. (UE) n. 1305/2013, stabilendo, all'art. 61, che anche ai fini dell'applicazione dei regimi di sostegno nel settore vitivinicolo di cui al Reg. (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri assicurano un sistema di gestione e controllo compatibile con quanto definito per il S.I.G.C.

Sovrinnesto: l'innesto di una vite già precedentemente innestata.

Superficie vitata ai fini del pagamento dell'aiuto: in fase di collaudo delle opere realizzate, la superficie vitata è definita in conformità all'art. 44 del Reg. (UE) n. 2016/1150, e cioè la superficie vitata delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari.

Unità vitata: superficie continua coltivata a vite con varietà di uve da vino che ricade su una particella catastale omogenea per le seguenti caratteristiche: tipo possesso, sesto d'impianto, presenza di irrigazione, tipo di coltura, vitigno (è tuttavia consentita la presenza di vitigni complementari, purché gli stessi non superino il 15% del totale in tal caso è fatto obbligo di indicare "altri a bacca bianca" o altri a bacca rossa" o gli specifici vitigni e la percentuale dei ceppi relativi ad ogni vitigno complementare), anno di impianto e forma di allevamento;

Vigneto: impianto di viti con caratteristiche agronomiche e di coltivazione omogenee impiantate da un unico soggetto che interessa una o più unità vitate o parti di esse in ogni caso contigue.

Vigneto eroico: vigneto definito all'articolo 2 comma 1 del decreto interministeriale 30 giugno 2020 n. 6899.

Vigneto storico: vigneto definito all'articolo 2 comma 1 2 e articolo 3 comma 2 del decreto interministeriale 30 giugno 2020 n. 6899.

Vino a DOP: vino a Denominazione di Origine Protetta (DOC e DOCG)

Vino a IGP: vino con Indicazione Geografica Protetta

Articolo 3

Beneficiari

I beneficiari dell'aiuto alla ristrutturazione e riconversione di vigneti sono:

- persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino;
- persone fisiche o giuridiche in possesso di autorizzazioni al reimpianto di vigneti valide, ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'art. 64 del regolamento.

E' escluso inoltre dall'intervento l'utilizzo di autorizzazioni al reimpianto rilasciate a seguito della conversione di diritti di reimpianto acquistati da altri produttori, così come stabilito dalla nota della Commissione Europea Ref (2016)7158486 del 23.12.2016 punto 9.

Le domande di aiuto per la riconversione e ristrutturazione dei vigneti possono essere presentate dai seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori agricoli singoli e associati;
- b) le società di persone e di capitali esercenti attività agricola;
- c) le cooperative agricole;
- d) le organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciuti ai sensi dell'articolo 157 del regolamento;
- e) i consorzi di tutela dei vini a DOP/IGP riconosciuti ai sensi dell'articolo 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 o del Decreto legislativo n. 61/2010.

I dati degli impianti da ristrutturare devono risultare correttamente definiti e coerenti con i dati presenti nel fascicolo aziendale e nello schedario viticolo dell'interessato.

Le eventuali autorizzazioni all'impianto da utilizzare devono essere definite prima della proposta di liquidazione.

Articolo 4

Progetti singoli e collettivi

Le domande di aiuto presentate dai soggetti di cui all'art. 3, possono riguardare progetti singoli o collettivi.

Il progetto singolo è presentato da produttori proprietari e/o conduttori delle superfici oggetto della domanda di ristrutturazione e riconversione.

I progetti collettivi riguardano interventi realizzati da una pluralità di produttori, almeno due, i quali al momento della presentazione della domanda devono risultare regolarmente associati all'organismo associativo titolare del progetto collettivo.

I progetti collettivi possono essere presentati esclusivamente dai soggetti indicati alle lettere c) d) ed e) di cui al precedente articolo 3.

La domanda per un progetto collettivo deve essere corredata dell'elenco dei produttori aderenti oltre alla documentazione prevista per le singole domande come specificato all'articolo 8.

Sia nel caso di progetti singoli che collettivi, gli aiuti sono erogati dall'Organismo Pagatore AGEA, direttamente al singolo beneficiario, persona fisica o giuridica, conduttore dell'azienda agricola che ha presentato la domanda di aiuto ed è in regola con le normative comunitaria, nazionale e regionale vigenti in materia di potenziale viticolo.

Articolo 5

Attività ammissibili

Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti può riguardare una o più delle seguenti attività di intervento.

A – Riconversione varietale, che consiste:

- 1) nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;
- 2) nel sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto, e in buono stato vegetativo.

B – Ristrutturazione, che consiste:

- 1) nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole da un punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;
- 2) nel reimpianto del vigneto attraverso l'impianto nella stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto.

C - Miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti esistenti, anche attraverso azioni di razionalizzazione degli interventi delle forme di allevamento, dei sestì di impianto, ecc. E' esclusa l'ordinaria manutenzione.

Qualora le attività di cui alle lettere A) e B) si effettuino attraverso il reimpianto, lo stesso viene effettuato dal beneficiario:

- a) mediante l'utilizzo di un'autorizzazione in suo possesso;
- b) con l'impegno ad estirpare un vigneto esistente, di pari superficie, di suo possesso;
- c) estirpando un vigneto con successiva acquisizione della relativa autorizzazione;
- d) mediante conversione di diritti acquistati da altri produttori);
- d) mediante conversione di un diritto di reimpianto iscritto nel registro nazionale a condizione che la richiesta di conversione sia avvenuta entro e non oltre il 31 dicembre 2022, fatto salvo quanto indicato all'articolo 3.

In ogni caso le procedure da rispettare per la concessione e l'utilizzo delle autorizzazioni sono quelle previste comunitaria, nazionale e regionale vigente di cui alla D.G.R. n. 1250/16 e succ. mod e int.

L'intervento non si applica:

- al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine naturale del proprio ciclo di vita naturale, ai sensi dell'articolo 46 paragrafo 3 del regolamento. Per rinnovo normale del vigneto si intende il reimpianto della vite sulla stessa superficie, con la stessa varietà, secondo la stessa forma di allevamento o sesto di impianto, quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale;
- agli interventi relativi a superficie vitate irregolari impiantate in violazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente;

- agli impianti viticoli che negli ultimi 10 anni hanno beneficiato degli aiuti comunitari per la misura della ristrutturazione e riconversione attuata ai sensi del Programma nazionale di sostegno del settore vino;
- alla normale gestione dei vigneti, ai sensi dell'art. 14 del regolamento delegato.

I vigneti ristrutturati e riconvertiti con l'intervento in questione devono essere razionali, e, ove possibile, idonei alla meccanizzazione parziale o totale ed ispirarsi ai principi della viticoltura sostenibile. Le attività ammissibili sono le seguenti.

Attività A - Riconversione varietale

L'attività A, può essere attuate attraverso i seguenti interventi:

- A1- estirpazione e reimpianto di un vigneto nell'ambito della stessa azienda;
- A2 - reimpianto con autorizzazione al reimpianto;
- A3 – reimpianto anticipato;
- A4 – sovrainnesto.

Attività B – Ristrutturazione

L'attività B può essere attuata attraverso i seguenti interventi:

- B1 - estirpazione e reimpianto di un vigneto nell'ambito della stessa azienda;
- B2 - reimpianto con autorizzazione al reimpianto;
- B3 – reimpianto anticipato.

Attività C - Miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti

L'attività C può essere attuata attraverso i seguenti interventi:

- C1 - modifica della struttura di sostegno di un vigneto esistente.
- C3 – infittimento e/o rimpiazzo di fallanze all'interno di un vigneto con una diversa varietà di vite.

L'intervento C1 per essere ammissibile all'aiuto deve riguardare la sostituzione completa, o di almeno il 75%, della struttura di sostegno (pali e fili) della superficie vitata richiesta ed ammessa all'aiuto e prevedere una forma di allevamento dopo l'intervento, idonea alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali.

Nell'ambito di tale intervento non sono pertanto ammissibili all'aiuto:

- gli interventi che prevedono una sostituzione parziale, per una percentuale inferiore al 75%, dei pali e/o dei fili della superficie vitata ammessa all'aiuto;
- gli interventi che prevedono soltanto operazioni di potatura di riforma del vigneto senza prevedere la sostituzione completa della struttura di sostegno (pali e fili) della superficie vitata ammessa all'aiuto.

L'intervento C3 per essere ammissibile all'aiuto deve riguardare una percentuale minima del 30%, del numero di viti del vigneto calcolate sulla base del dal sesto di impianto registrato nello schedario viticolo.

Articolo 6

Localizzazione degli interventi

Gli interventi di ristrutturazione e riconversione possono essere realizzati nell'ambito dell'intero territorio regionale. I vigneti realizzati dovranno essere conformi ad almeno uno dei disciplinari di produzione dei vini DOP/IGP della Regione Umbria.

Articolo 7

Superficie minima e massima

Per gli interventi di ristrutturazione e riconversione realizzati nell'ambito di progetti singoli la superficie minima ammissibile ai benefici è di 0,5 ettari.

Per le aziende che hanno una superficie vitata inferiore o uguale ad un ettaro, la superficie minima è di 0,3 ettari.

Nel caso di progetti collettivi presentati da organismi associativi la superficie minima complessiva oggetto della domanda di ristrutturazione e riconversione è stabilita in 5 ettari.

Per le aziende che partecipano ad un progetto collettivo la superficie minima ammissibile è fissata in 0,3 ettari.

La superficie massima ammissibile all'aiuto per ciascuna domanda di sostegno e per ciascun beneficiario indentificato attraverso il CUA, non può essere superiore a 10 ettari.

Articolo 8

Vigneti storici ed eroici

Non è prevista la riserva pari al 20% del plafond assegnato annualmente alla Regione per le azioni di ristrutturazione e riconversione aventi ad oggetto superfici individuate come vigneti storici ed eroici come definiti all'articolo 2 del decreto ministeriale 30 giugno 2020, n. 6899, in quanto la Regione Umbria non ha riconosciuto alcuna superficie come vigneto eroico o storico.

Pertanto i fondi previsti di cui al successivo articolo 33 sono destinati esclusivamente al finanziamento delle azioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti indicate all'articolo 5.

Articolo 9

Condizioni di ammissibilità

La mancanza di uno o più dei seguenti requisiti comporta la non ammissibilità parziale o totale della domanda di sostegno.

Al momento della presentazione della domanda, il richiedente deve essere in possesso delle seguenti condizioni di ammissibilità:

- essere titolare di partita IVA;
- essere iscritto al registro delle imprese tenuto presso la C.C.I.A.A.;
- avere la disponibilità delle superfici agricole risultante da Fascicolo aziendale come proprietario e/o comproprietario e/o affittuario e/o usufruttuario dei terreni oggetto di impegno per almeno 5 anni dal pagamento del saldo. I conduttori che non sono proprietari delle superfici oggetto dell'impianto del vigneto, devono allegare alla domanda il consenso all'esecuzione dell'intervento, sottoscritto dal/i proprietario/i o comproprietari/i. Non sono ammissibili altre forme di possesso (es. comodato, ecc.) al di fuori di quelle sopra elencate;
- aver costituito ed aggiornato il fascicolo aziendale, di cui al D.P.R. n. 503/99 e al D.lvo 29 marzo 2004, n. 99, presso l'Organismo pagatore competente in relazione alla residenza del produttore se persona fisica, ovvero alla sede legale, se persona giuridica, nel quale devono risultare inserite tutte le superfici coltivate a vigneto, unitamente alla documentazione concernente la titolarità della conduzione delle superficie stesse;
- essere in regola con la normativa comunitaria, e nazionale regionale in materia di potenziale viticolo;
- essere in regola con la presentazione della dichiarazione obbligatoria di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto ai sensi dei regolamenti (UE) n. 273/2018 e n. 274/2018, relativa all'ultima vendemmia precedente la data di presentazione della domanda;
- le superfici vitate oggetto degli interventi di ristrutturazione/riconversione/sovrainnesto, non devono risultare in anomalia nello schedario viticolo regionale.

Inoltre con riferimento alla/e tipologia/e di attività richiesta/e, il richiedente deve trovarsi in una o più delle seguenti condizioni:

- essere in possesso di un'autorizzazione al reimpianto concessa a seguito della estirpazione di un proprio vigneto;
- essere in possesso di un'autorizzazione al reimpianto a seguito di conversione di ex diritti di reimpianto, con le limitazioni di cui al precedente articolo 3;
- avere presentato alla Regione Umbria almeno una domanda di:
 - comunicazione di intenzione di estirpare un vigneto (mod. CIE di cui alla D.G.R. n. 1250/16) ai fini dell'acquisizione della relativa autorizzazione al reimpianto;
 - richiesta di autorizzazione al reimpianto anticipato (mod. ARA di cui alla D.G.R. n. 1250/16);
 - richiesta di conversione del diritto di impianto/reimpianto in autorizzazione (mod. CDR di cui alla D.G.R. n. 1250/16);

- richiesta di sovrainnesto (mod. SV di cui alla D.G.R. n. 1250/16).

Il rilascio delle previste autorizzazioni al reimpianto è effettuato in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di potenziale viticolo in vigore dall'1 gennaio 2016 ed alle disposizioni regionali approvate con la D.G.R. n. 1250/16 e succ. mod e int.

Le eventuali autorizzazioni all'impianto da utilizzare devono essere definite prima della proposta di liquidazione

La domanda di sostegno deve prevedere:

- a) una descrizione dettagliata delle attività proposte e la tempistica per la loro realizzazione;
- b) le attività da realizzare in ogni esercizio finanziario e la superficie interessata, commisurata alla pianificazione regionale delle attività.

Il criterio di ammissibilità contrassegnato dalla lettera b), costituisce il cronoprogramma delle attività e deve essere obbligatoriamente esplicitato nella domanda, pena la non ammissibilità della stessa.

Il cronoprogramma è vincolante su un piano finanziario ai fini della presentazione della domanda di pagamento. Il richiedente è pertanto tenuto a presentare la domanda di pagamento secondo lo scadenziario previsto nella domanda iniziale e, comunque, entro il terzo anno successivo alla data di finanziabilità della domanda di aiuto.

Eventuali variazioni di quanto indicato, nel caso di modifica del cronoprogramma, devono essere oggetto di apposita richiesta di modifica inviata alla Regione, le quali potranno essere accolte esclusivamente in relazione alla disponibilità di risorse da parte della per l'esercizio finanziario coinvolto.

Le tempistiche e il cronoprogramma delle attività devono inoltre essere compatibili con la validità delle autorizzazioni connesse alla domanda di sostegno.

Articolo 10

Definizione del sostegno

Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti è erogato nelle seguenti forme.

a) compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti alla esecuzione dell'intervento. La compensazione è fissata in 2.000,00 euro ad ettaro per l'attività di estirpazione e reimpianto (attività A1 e B1), e in 1.000,00 euro ad ettaro in caso di sovrainnesto (attività A4).

Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora il beneficiario sia già in possesso di autorizzazione al reimpianto al momento della presentazione della domanda di sostegno o se l'attività è realizzata con l'impegno ad estirpare una equivalente superficie vitata (reimpianto anticipato).

b) Contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione.

Il contributo ai costi di riconversione e ristrutturazione dei vigneti, distinto per tipologia di attività, è erogato in maniera forfettaria ad ettaro nel limite massimo del 50% dei costi effettivamente sostenuti calcolati con riferimento allo specifico prezzario regionale dei costi per l'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti elaborato dal Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali dell'Università degli Studi di Perugia ed approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1391/2022.

Con atto successivo del Dirigente del Servizio sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari, saranno definiti gli importi forfettari dei contributi concessi per i costi di ristrutturazione/riconversione per le diverse attività previste dall'intervento, che in ogni caso saranno compresi tra i seguenti valori minimo e massimo:

Contributi e indennizzi previsti per gli interventi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2023/2024

Attività		Contributo minimo per i costi di ristrutturazione/riconversione (€/ettaro)	Contributo massimo per i costi di ristrutturazione/riconversione (€/ettaro)	Contributo per i costi di estirpazione (€/ettaro)	Indennizzo per le perdite di reddito (€/ettaro)
A1-B1	Estirpazione e reimpianto	11.000,00	13.000,00	1.000,00	2.000,00
A2-B2	Reimpianto con autorizzazione al reimpianto già in possesso del richiedente	11.000,00	13.000,00	-	-
A3-B3	Reimpianto con autorizzazione al reimpianto anticipato	11.000,00	13.000,00	-	-
A4	Sovrainnesto	3.000,00	3.500,00	-	1.000,00
C1	Modifica delle strutture di sostegno del vigneto	3.000,00	3.500,00	-	-
C3	Infittimento e/rimpiazzo di fallanze (minimo 30% di viti)	1.500,00	2.000,00	-	-

In attuazione dell'articolo 45, comma 1 del regolamento delegato (UE) n. 2016/1149, sono ammissibili al sostegno i lavori in economia sotto forma di prestazioni di lavoro per le quali non è stato effettuato alcun pagamento in denaro attestato da fatture o documenti di valore probatorio equivalenti. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, lettera a) dello stesso regolamento, il totale del sostegno erogato per i lavori in economia non può essere superiore al sostegno erogato per tutte le altre voci di spesa messe insieme. Pertanto le spese relative ai lavori in economia non possono rappresentare più della metà della spesa ammissibile.

In fase di verifica dei costi sostenuti saranno riconosciute eleggibili esclusivamente le voci di spesa sostenute con riferimento a quelle previste nel prezzario regionale per l'intervento approvato con la D.G.R. n. 1391/2022.

Le spese eleggibili sono quelle sostenute successivamente alla data di presentazione telematica dalla domanda di aiuto sul portale SIAN e, comunque, non oltre il termine stabilito per la realizzazione degli interventi.

A seguito delle verifiche effettuate dalla Regione in fase di collaudo dei lavori, il contributo per i costi di ristrutturazione e riconversione, non può in ogni caso superare il 50% delle spese effettive sostenute e rendicontate riconosciute ammissibili.

Articolo 11

Modalità tecniche di esecuzione degli interventi

Le varietà di uve da vino utilizzate per gli interventi di ristrutturazione e riconversione sono quelle riconosciute idonee alla coltivazione nella Regione Umbria di cui alla D.G.R. n. 1250/16 e succ. mod e int.

Il materiale vivaistico da utilizzare negli interventi deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite.

Sono ammessi a contributo esclusivamente gli interventi di ristrutturazione e riconversione che prevedono le forme di allevamento a Cordone speronato e Guyot, ritenute le più idonee alle condizioni pedo-climatiche dei comprensori viticoli regionali.

Gli impianti/reimpianti, pena l'inammissibilità della domanda, devono essere realizzati con densità di almeno 3.000 ceppi per ettaro. In ogni caso per gli impianti da destinare alla produzione di vini DOP/IGP il numero di ceppi ad ettaro non può essere inferiore a quello previsto nei rispettivi disciplinari di produzione.

Il sovrainnesto è consentito su vigneti con età massima di 15 anni, risultante dallo schedario viticolo, già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto, e che abbiano una densità di impianto di almeno 3.000 ceppi ad ettaro.

I vigneti ammessi a beneficiare degli aiuti di cui al presente intervento devono essere realizzati in conformità a quanto stabilito dai disciplinari di produzione dei relativi vini a DOP/IGP.

Articolo 12

Procedura di selezione delle domande

La Regione esamina le domande di sostegno pervenute sulla base dei criteri di ammissibilità di cui all'articolo 9 e, con atto del Dirigente del Servizio sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari, ammette a finanziamento le domande risultate ammissibili.

Se il budget a disposizione della Regione per l'intervento per l'annualità 2023/2024 non dovesse essere sufficiente a soddisfare tutte le domande ammissibili, dopo aver esaminato le domande di aiuto sulla base dei criteri di ammissibilità, si procederà ad attribuire alle stesse i punteggi in base ai criteri di priorità riportati nella seguente *Tabella 2*).

<i>Tabella 2)</i>		
N. criterio	Criteri di priorità applicati alle domande di sostegno per l'intervento delle ristrutturazione e riconversione dei vigneti	Punteggio
<i>1</i>	<i>Tipologia di richiedente</i>	<i>max 30 punti</i>
<i>1a</i>	Titolare o legale rappresentante che al momento della presentazione della domanda ha un'età compresa tra i 18 ed i 40 anni	10
<i>1b</i>	Domanda inserita in un progetto collettivo presentato da organismi associativi in possesso di un impianto di trasformazione delle uve (1)	10
<i>1c</i>	Domanda presentata da soci di Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della legge n. 238/2016 e del D. Lgs. n. 61/2010	6
<i>1d</i>	Domanda presentata da beneficiario che non ha presentato domanda di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per le campagne 2021/202 e 20221/2023	4
<i>2</i>	<i>Produzioni specifiche/tipiche e/o certificate</i>	<i>max 25 punti</i>
<i>2a</i>	Domanda presentata da aziende con produzioni viticole biologiche certificate ai sensi dei Reg. (CE) 834/2007, Reg. (CE) 889/2008 e Reg. di esecuzione (UE) 203/2012, che interessino almeno il 50% della superficie vitata totale aziendale risultante dal fascicolo aziendale (2)	10
<i>2b</i>	Domanda presentata per produzioni vitivinicole a DOP (3)	15
<i>2c</i>	Domanda presentata per produzioni vitivinicole a IGP (3)	5
<i>3</i>	<i>Particolari situazioni aziendali</i>	<i>max 30 punti</i>
<i>3a</i>	Aziende e/o superfici vitate localizzate nei comuni terremotati di cui al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (4)	30
<i>4</i>	<i>Tipologia degli interventi proposti – Investimenti che riguardano le attività di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 5 del D.M. n. 1411/17 (5)</i>	<i>max 30 punti</i>
<i>4a</i>	Domanda di sostegno con una superficie ammessa per le attività A1 e B1 superiore al 75 % rispetto al totale della superficie ammessa	30
<i>4b</i>	Domanda di sostegno con una superficie ammessa per le attività A1 e B1 superiore al 50% e inferiore o uguale al 75 % rispetto al totale della superficie ammessa	25

4c	Domanda di sostegno con una superficie ammessa per le attività A1 e B1 inferiore o uguale al 50% rispetto al totale della superficie ammessa	20
4d	Domanda di sostegno con una superficie ammessa per le attività A2, A3, B2 e B3 superiore al 50% rispetto al totale della superficie ammessa	15
4e	Domanda di sostegno con una superficie ammessa per l'attività A4 superiore al 50% rispetto al totale della superficie ammessa	10
Punteggio massimo ottenibile		115

Di seguito si riportano le indicazioni per l'attribuzione dei punteggi.

(1) Il punteggio di cui alla lettera 1b è desunto dalla dichiarazione vitivinicola 2022/2023 presentata dall'organismo associativo.

(2) Il punteggio di cui alla lettera 2a è desunto dal fascicolo aziendale e dalla banca dati SIAN degli operatori biologici e/o alle certificazioni rilasciate dagli organismi di controllo.

(3) I punteggi di cui alle lettere 2b e 2c, non cumulabili, sono desunti dalle informazioni dichiarate nella domanda di aiuto relative all'ubicazione degli impianti ristrutturati e varietà impiegate nel rispetto dei disciplinari. Nel caso in cui nella domanda siano previste attività per la produzione di più vini DOP/IGP, verrà attribuito il punteggio previsto per la/le attività che risultano prevalenti in termini di superficie ammessa.

(4) Per l'attribuzione del punteggio 3a si considera la localizzazione del centro aziendale ovvero delle superfici vitate oggetto di intervento come indicate nella domanda di sostegno. I Comuni terremotati sono quelli riportati nell'allegato 1 al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e cioè: Arrone, Cascia, Cerreto di Spoleto, Ferentillo, Montefranco, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Polino, Preci, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Vallo di Nera, Spoleto.

(5) I punteggi previsti nell'ambito del criterio 4 sono desunti dalla domanda di aiuto e non sono cumulabili. Il richiedente nella domanda di aiuto indicare un solo punteggio in base alla/e attività prevalente/i.

I criteri di priorità devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di sostegno.

A parità di punteggio viene adottato il criterio del richiedente anagraficamente più giovane e, in caso di società, l'età del rappresentante legale. Nel caso in cui sia presente una legale rappresentanza congiunta si considera l'età del legale rappresentante più giovane.

Saranno ammesse a contributo le domande secondo l'ordine dell'eventuale graduatoria, fino ad esaurimento del budget disponibile per l'annualità 2023/2024 indicato all'articolo 33, decurtato delle somme già impegnate per i pagamenti a saldo delle domande di aiuto ammesse a contributo nelle annualità precedenti che prevedono quale scadenza per la fine dei lavori il 20 giugno 2023.

Le domande ammissibili al sostegno ma non finanziabili per esaurimento del budget disponibile per l'annualità, non potranno essere finanziate con le risorse dell'annualità successiva.

Articolo 13

Tipologia di pagamento degli aiuti

Il richiedente all'atto della presentazione della domanda di sostegno, deve dichiarare la modalità prescelta per l'erogazione dell'aiuto:

- a) pagamento a collaudo a seguito della conclusione dei lavori con riferimento alla superficie effettivamente realizzata, in conformità all'articolo 44 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1150/2016;

ovvero

- b) pagamento anticipato dell'aiuto per un importo che non può superare l'80% del contributo ammesso. La percentuale di anticipo erogabile è stabilita nell'atto di approvazione dell'ammissibilità e finanziabilità delle domande di aiuto tenuto conto del plafond disponibile per l'intervento e dell'importo complessivo del contributo ammissibile all'aiuto per l'annualità.

Il saldo del contributo sarà erogato dopo l'effettuazione dei previsti controlli in loco e amministrativi.

Articolo 14

Presentazione delle domande

I produttori interessati all'aiuto per la ristrutturazione e riconversione vigneti devono in primo luogo costituire o aggiornare il proprio fascicolo aziendale presso l'Organismo Pagatore competente in relazione alla residenza del richiedente, se persona fisica, ovvero alla sede legale, se persona giuridica.

Il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali individua nel "Piano Colturale Aziendale o Piano di coltivazione" un elemento essenziale di semplificazione degli adempimenti posti a carico degli agricoltori dalla normativa comunitaria.

L'articolo 9, paragrafo 3 del suddetto decreto, prevede che l'aggiornamento del piano di coltivazione aziendale sia condizione di ammissibilità per le misure di aiuto unionali, nazionali e regionali basate sulle superfici e costituisca la base per l'effettuazione delle verifiche connesse. Gli usi del suolo saranno quindi recuperati esclusivamente dal piano di coltivazione presente nel fascicolo aziendale. Le modalità di costituzione e aggiornamento del Piano di coltivazione sono definite nella Circolare AGEA. ACIU 2015 prot. n. 141 del 20 marzo 2015 e s.m.i.

La domanda, pertanto, deriva dai contenuti informativi del fascicolo aziendale e del piano di coltivazione e dagli esiti dei controlli SIGC che sono stati esercitati sui dati stessi. Al fine di eseguire tutti i controlli previsti dal SIGC, è necessario che i produttori dichiarino nel fascicolo aziendale tutte le superfici di cui dispongono, a prescindere dal fatto che esse siano oggetto di una domanda o meno. Le superfici a vigneto devono inoltre essere opportunamente definite e verificate nell'ambito dello schedario viticolo gestito dalla Regione Umbria.

14.1 Tipologie di domande e termini di presentazione

Le tipologie di domande previste nell'ambito dell'intervento, sono le seguenti:

- domanda di sostegno
- domanda di sostegno con richiesta pagamento dell'anticipo
- domanda di pagamento a saldo
- domanda di variante.

Il richiedente dichiara all'atto della presentazione della domanda di sostegno, la modalità prescelta per l'erogazione dell'aiuto:

a) pagamento a collaudo dei lavori
ovvero,

b) pagamento anticipato, previa presentazione di una cauzione a favore dell'AGEA, prima della conclusione dei lavori.

Nel caso di scelta di **pagamento a collaudo** delle opere, l'accesso all'intervento prevede la seguente tempistica:

1. entro il **31 marzo 2023** la presentazione di una **domanda di sostegno**;
2. entro il **20 giugno 2024** la presentazione di **domanda di pagamento a saldo**, per il collaudo delle opere ed il relativo pagamento.

Nel caso di scelta di **pagamento anticipato**, l'accesso all'intervento prevede la seguente tempistica:

1. **entro il 31 marzo 2023**: la presentazione di una **domanda di sostegno/riciesta pagamento di anticipo** (in seguito per brevità chiamata domanda di sostegno) per la liquidazione fino all'80% del contributo finanziato per l'intera operazione;
2. **entro il 20 giugno 2024**: (anno da indicare nella domanda di sostegno con richiesta di pagamento dell'anticipo) la presentazione di una **domanda di pagamento a saldo**, per il collaudo delle opere e l'eventuale liquidazione del saldo spettante;
3. **entro il 20 giugno 2025**: (anno da indicare nella domanda di sostegno con richiesta di pagamento dell'anticipo) la presentazione di una **domanda di pagamento a saldo**;
4. **entro il 20 giugno 2026**: (anno da indicare nella domanda di sostegno con richiesta di pagamento dell'anticipo) la presentazione di una **domanda di pagamento a saldo**.

Le suddette tempistiche devono essere compatibili con la validità delle autorizzazioni per reimpianto connesse alla domanda di sostegno.

Per le domande di sostegno e le domande di pagamento a saldo, è indispensabile indicare la finalità, specificando se si tratta di:

- "Domanda iniziale";

- “*Domanda di modifica*”, nel caso in cui la domanda venga presentata come modifica di una domanda precedentemente presentata; in tal caso, occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire.

La domanda di modifica deve essere rilasciata entro i termini di presentazione previsti per la tipologia di domanda interessata. Le domande iniziali e di modifica pervenute oltre il termine indicato e le domande prive di sottoscrizione del produttore o del legale rappresentante, sono irricevibili e da ritenersi inesistenti ai fini della richiesta dell'aiuto e dell'assunzione degli impegni propedeutici all'erogazione.

Il richiedente non proprietario delle superfici interessate dalla domanda di ristrutturazione e riconversione vigneti, deve allegare alla domanda di sostegno il consenso sottoscritto dal proprietario o dal/i comproprietario/i, utilizzando il modello di consenso *allegato 5* alle istruzioni operative AGEA n. 11 del 8.02.2023, corredato della copia fronte/retro del documento di riconoscimento in corso di validità. Qualora risultino più comproprietari, il suddetto modello deve essere sottoscritto e corredato della copia del documento di riconoscimento di ciascuno di essi.

In caso di pagamento anticipato - pari al massimo dell'80% del contributo finanziato per l'intera operazione - il richiedente, successivamente alla comunicazione di ammissibilità a finanziamento entro il termine disposto dalla Regione con l'atto di ammissibilità delle domande di sostegno il quale non comunque andare oltre il 30 marzo 2024, provvede alla costituzione di una garanzia in favore dell'AGEA – O.P. pari al 110% dell'anticipo liquidabile.

L'AGEA – O.P. mette a disposizione dei soggetti interessati una procedura sul portale SIAN per la stampa e la gestione delle garanzie fidejussorie. Non saranno accettate tipologie di garanzie non generate dal sistema SIAN.

Le domande che fanno parte di progetti collettivi devono essere opportunamente identificate e raggruppate. In ogni caso, ciascun partecipante al progetto collettivo, deve presentare una domanda autonoma con tutta la documentazione di cui all'art. 9 e il pagamento verrà effettuato al singolo richiedente/beneficiario che è tenuto, nel caso di pagamento anticipato, a costituire apposita garanzia per la realizzazione delle opere.

È inoltre prevista la possibilità di presentare **una domanda di variante**, come specificato al successivo articolo 19. in caso di richiesta di:

1. variazione delle opere da eseguire (modifica delle attività riferite al nuovo impianto);
2. variazione della modalità di erogazione del contributo (a saldo o con anticipo);
3. variazione del beneficiario in caso di subentro.
4. variazione del cronoprogramma.

14.2 Modalità di compilazione delle domande tramite portale SIAN

La compilazione e presentazione delle domande deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, utilizzando le funzionalità *on-line* messe a disposizione da AGEA – O.P. sul portale SIAN. Non sono pertanto ricevibili le domande che pervengano con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

Completata la fase di compilazione da parte dell'utente abilitato, è possibile effettuare la stampa definitiva della domanda e, previa sottoscrizione da parte del richiedente, rilasciarla con l'attribuzione del numero di protocollo di AGEA – O.P. e relativa data di presentazione.

Al riguardo si precisa che solo con la fase del rilascio la domanda si intende effettivamente presentata ad AGEA – O.P. La sola stampa della domanda non è prova di presentazione della domanda ad AGEA – O.P. e pertanto in tal caso la stessa è irricevibile.

Le modalità di presentazione telematica delle domande, sono le seguenti:

- a) per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato da AGEA – O.P., previo conferimento di un mandato;
- b) con l'assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende, accreditato dalla Regione. L'attivazione di questa delega comporta che le domande delle aziende deleganti non potranno essere inserite da altri operatori. Il libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN ed autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi;
- c) mediante registrazione nel sistema informativo (utente qualificato).

I mandati e le deleghe di cui ai precedenti punti a) e b) sono registrati sul portale SIAN. La domanda di sostegno è strutturata per ambito regionale e qualora un produttore intenda beneficiare dell'aiuto in questione per superfici ubicate in diverse Regioni, deve presentare una domanda per ciascuna Regione.

Le domande, redatte secondo la modulistica allegata alle istruzioni operative AGEA n. 8 del 8.02.2023, devono essere sottoscritte dal richiedente ed essere complete di tutti gli allegati previsti dall'articolo 14.5 (domanda di sostegno) e dall'articolo 22.2 (domanda di pagamento a saldo).

Nella domanda il richiedente deve fare riferimento alla specifica DRA riportandone numero identificativo e data dell'atto di emanazione.

Nella compilazione di una domanda di sostegno va indicato:

- una descrizione dettagliata delle singole attività proposte ed il termine ultimo per la realizzazione delle stesse;
- le attività da realizzare in ogni esercizio finanziario e la superficie interessata da ciascuna operazione. Tale criterio costituisce il cronoprogramma delle attività e deve essere assolutamente esplicitato nella domanda pena l'inammissibilità della stessa.

14.3 Domande in proprio (utenti qualificati)

I produttori che non si avvalgono dell'assistenza del CAA possono anche presentare domanda direttamente attraverso il portale SIAN.

L'accesso al portale SIAN può avvenire mediante una delle seguenti opzioni:

1. CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
2. SPID.

I produttori che intendono avvalersi della CNS (Carta Nazionale dei Servizi), devono munirsi preventivamente di un certificato di autenticazione per l'accesso al sistema e di un certificato di firma digitale per la convalida delle dichiarazioni che verranno presentate telematicamente. Il rilascio dei certificati avviene ad opera dei soggetti presenti nell'elenco pubblico dei certificatori, di cui al seguente indirizzo internet: **<http://www.digitpa.gov.it/firma-digitale/certificatori-accreditati>**

L'utente dovrà aver preventivamente installato correttamente il lettore di smartcard o inserito il token USB, installato e configurato correttamente il software di firma secondo le indicazioni fornite dal Certificatore da cui ha acquistato il kit. Gli utenti che vorranno accedere al portale SIAN mediante una delle due possibilità sopra indicate dovranno seguire le procedure descritte nell'*allegato 4* alle istruzioni operative AGEA n. 11 del 8.02.2023.

14.4 Obbligo della posta elettronica certificata (PEC)

Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici. La PEC deve essere utilizzata nei seguenti casi:

- per richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni;
- per inviare istanze o trasmettere documentazione alle pubbliche amministrazioni;
- per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di legge.

Pertanto, nelle domande è obbligatoria l'indicazione da parte del richiedente della propria casella di posta elettronica certificata e la sottoscrizione del modello di autocertificazione secondo quanto riportato nell'*allegato 6* alle istruzioni operative AGEA n. 11 del 8.02.2023.

La casella di posta elettronica certificata dell'ufficio AGEA a cui indirizzare eventuali istanze e richieste è la seguente: **protocollo@pec.agea.gov.it**.

14.5 Trasmissione delle domande alla Regione e documentazione da allegare

La domanda cartacea, stampata e rilasciata dall'applicativo SIAN sottoscritta in originale, dovrà essere trasmessa a cura del CAA/libero professionista, alla Regione Umbria – Servizio sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari – Via M. Angeloni 61- 06124 Perugia, esclusivamente via PEC all'indirizzo direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it, ovvero con altra modalità che potrà essere individuata dal Servizio, entro il termine massimo di **10 giorni** dalla data di rilascio telematico della domanda, unitamente a copia di un valido documento di identità del richiedente e di tutta la documentazione prevista dal presente avviso.

La trasmissione delle domande e dei documenti ad esse allegati, deve essere accompagnata da un elenco di dettaglio, nel quale vengono indicati almeno i seguenti elementi:

- la data di trasmissione;
- il soggetto che opera la trasmissione (riferimenti del CAA o libero professionista abilitato dalla Regione);
- il numero identificativo della domanda;
- il CUAA del richiedente;
- la denominazione del richiedente.

Alla domanda deve essere inoltre allegata la documentazione di seguito elencata.

1. Relazione sottoscritta dal richiedente nella quale emerga, per gli interventi che si intendono realizzare:
 - a. il programma degli interventi distinti per attività e per destinazione produttiva (vini DO/IG);
 - b. il cronoprogramma con il termine previsto per la realizzazione delle attività;
 - c. gli obiettivi e la rispondenza alle finalità previste dalle disposizioni regionali;
 - d. una descrizione dettagliata delle operazioni previste per la realizzazione dell'intervento di ristrutturazione e/o riconversione oggetto della domanda di sostegno, indicando anche elementi di carattere quantitativo (sesto di impianto, n. di barbatelle da impiantare, tipologia e n. di pali previsti, ecc.), con riferimento alle operazioni riportate nel prezzario regionale approvato con la D.G.R. n. 1391/2022;
 - e. una valutazione delle potenzialità del/i vino/i per il/i quale/i si realizza il progetto.Nel caso di progetti collettivi, oltre alla documentazione specifica per singola domanda, deve essere presentata una relazione a cura dell'organismo collettivo con specificazione dei partecipanti.
2. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di consenso all'esecuzione degli interventi rilasciata dal/i proprietario/i o dal/i comproprietario/i, nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dei terreni oggetto degli interventi di ristrutturazione/riconversione, redatta in conformità all'*allegato 5* alle istruzioni operative AGEA n. 11 del 8.02.2023.
3. Planimetria catastale in scala 1:2.000 delle particelle interessate dagli interventi, sia di estirpazione che di impianto/reimpianto.
4. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del richiedente per l'invio delle previste comunicazioni da parte della Regione, redatta in conformità all'*allegato 6* alle istruzioni operative AGEA n. 11 del 8.02.2023.
5. Nel caso di società o organismo associativo, delibera del consiglio di amministrazione della società o cooperativa o organismo associativo, che autorizza il legale rappresentante a presentare domanda.
6. Solo nel caso di progetti collettivi:
 - elenco sottoscritto dal legale rappresentante dell'organismo associativo titolare del progetto collettivo con indicati il CUAA, le denominazioni dei soggetti richiedenti aderenti al progetto e le relative superfici che ciascuno di essi chiede di ristrutturare;
 - dichiarazione di ciascun richiedente di adesione all'organismo collettivo in qualità di socio dello stesso.

Articolo 15

Istruttoria regionale delle domande di sostegno

Sulle domande pervenute sono effettuati, a cura del competente Servizio regionale, i previsti controlli di ricevibilità, ammissibilità e finanziabilità con le modalità stabilite da AGEA – O.P. nelle istruzioni operative n. 11 del 8.02.2023.

15.1 Controlli di ricevibilità

La Regione accerta la ricezione delle domande e dei relativi allegati entro i termini di cui all'articolo precedente, la regolare sottoscrizione delle stesse e la completezza della documentazione allegata.

La verifica viene effettuata e documentata da apposita scheda di controllo per la quale è disponibile una specifica applicazione sul portale SIAN. I controlli sulla ricevibilità delle domande sono completati entro 15 giorni dal termine massimo di trasmissione della documentazione.

15.2 Controlli di ammissibilità

La Regione effettua le verifiche di ammissibilità sulle domande di sostegno ritenute ricevibili e sui documenti ad esse allegati, in riferimento a quanto previsto dalle istruzioni operative AGEA n. 11 del 8.02.2023.

In questa fase, l'istruttore, può richiedere all'azienda che ha presentato la domanda di sostegno, i necessari chiarimenti con l'eventuale richiesta di documentazione integrativa, utile alla corretta definizione dell'istruttoria di ammissibilità della domanda.

Il responsabile del procedimento, seleziona con criteri di casualità e/o di rischio un campione pari ad almeno al 5% delle domande di sostegno, per il quale è effettuata una revisione dei controlli di ammissibilità già effettuati, affidandone l'esecuzione ad un istruttore revisore diverso da quello che ha operato il primo controllo.

La verifica di ammissibilità viene effettuata entro il **31 ottobre 2023** e documentata da apposita scheda di controllo per la quale è disponibile una specifica applicazione sul portale SIAN.

15.3 Controlli in loco ex-ante

AGEA – O.P. estrae un campione, pari a minimo il 5% delle domande di sostegno per ogni Regione, per il quale la stessa Agenzia effettua la verifica in loco degli impianti vitati oggetto dell'intervento.

Ai sensi dell'art. 42 del Reg. (UE) n. 2016/1150, il controllo ex-ante include la verifica dell'esistenza del vigneto e della superficie vitata determinata in applicazione dell'art. 44 del medesimo regolamento.

Tale controllo è finalizzato anche alla verifica del rispetto di quanto stabilito all'art. 46 paragrafo 3, secondo comma del Reg. (UE) n. 1308/2013, riguardo alle operazioni non ammissibili, in particolare al rinnovo normale dei vigneti (per rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale» si intende il reimpianto della stessa parcella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di coltivazione della vite).

Pertanto, al fine di consentire l'esecuzione di tali controlli, le operazioni di estirpazione degli impianti vitati oggetto di intervento possono essere effettuate solo a partire dal **1 settembre 2023**, salvo posticipazione di tale data a seguito di convocazione in contraddittorio della ditta per approfondimenti del controllo o rappresentazione degli esiti negativi dello stesso. La convocazione sarà comunque notificata dall'AGEA alla ditta interessata prima del **1 settembre 2023**.

Si raccomanda alle aziende di presentarsi alla convocazione, notificata con lettera inviata tramite PEC o raccomandata A\R agli indirizzi presenti sul proprio fascicolo aziendale, nei tempi indicati. In caso di giustificati motivi la ditta ha facoltà di richiedere uno spostamento dell'incontro, contattando la sede di convocazione ai riferimenti riportati nella lettera di convocazione. Si ricorda che la mancata presentazione agli incontri in contraddittorio priva le aziende della possibilità di controdedurre agli esiti negativi del controllo, anche con la richiesta di un sopralluogo congiunto in campo volto a chiarire eventuali dubbi, e comporta la chiusura d'ufficio del controllo con la redazione di un verbale in cui l'azienda risulterà come "non presentatasi all'incontro".

Eventuali contestazioni presentate in momenti successivi a tale fase non potranno essere prese in considerazione.

Il riscontro delle caratteristiche agronomiche degli impianti da sottoporre a ristrutturazione/riconversione (varietà, sistema di allevamento e stato di coltivazione dei vigneti),

rispetto a quanto dichiarato nella domanda di sostegno, sono vincolanti per l'ammissibilità e la finanziabilità della domanda stessa.

Non saranno considerati ammissibili, a seguito dei controlli in loco ex-ante:

- i vigneti che risulteranno impiantati con altre varietà rispetto a quella dichiarata;
- i vigneti che risulteranno impiantati con la varietà dichiarata ma con forma di allevamento diversa da quella dichiarata;
- i vigneti che risulteranno impiantati con la varietà dichiarata ma con sesto d'impianto diverso da quella dichiarata;
- i vigneti che risulteranno realizzati su "superfici abbandonate" come definite all'art.2, paragrafo 1, lettera d) del regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017, ovvero realizzati su una superficie vitata non regolarmente sottoposta a pratiche colturali destinate ad ottenere un prodotto commerciabile da più di cinque campagne viticole.

Le superfici oggetto di ristrutturazione e riconversione sono misurate ai sensi dell'art. 44 del Reg. (UE) n. 2016/1150. La verifica in loco è documentata da apposito verbale di controllo i cui esiti sono registrati da AGEA sul SIAN, rendendoli disponibili alla Regione. Le superfici riscontrate difformi non potranno essere oggetto dell'aiuto previste dall'intervento.

15.4 Graduatoria delle domande di sostegno e comunicazione esiti ammissibilità e finanziabilità

Dopo aver esaminato le domande sulla base dei criteri di ammissibilità, alle stesse sono attribuiti i punteggi sulla base dei criteri di priorità stabiliti all'articolo 12. Il completamento della fase di finanziabilità e la definizione della graduatoria avviene entro il **31 ottobre 2023**, i cui esiti sono registrati sul portale SIAN mediante apposite check list.

Il Dirigente del servizio sviluppo imprese agricole e delle filiere agroalimentari, con proprio atto, approva l'ammissibilità delle domande, l'eventuale graduatoria e la finanziabilità delle stesse, nonché la declaratoria delle domande irricevibili e non ammissibili.

Sono ammesse al finanziamento tutte le domande fino ad esaurimento del budget disponibile per l'annualità 2023/2024, tenuto conto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 116 del 7.02.2023 e di quanto riportato al precedente articolo 12.

La Regione, comunica ai richiedenti a mezzo PEC entro 30 giorni l'ammissibilità e la finanziabilità della domanda di sostegno.

Nel caso in cui in sede di verifica della ricevibilità o dell'istruttoria di ammissibilità vengano ravvisati motivi di non ammissibilità o di esclusione delle domande presentate, le imprese proponenti riceveranno formale comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i.

Nel caso di domande di sostegno con richiesta di anticipo, con la comunicazione di ammissibilità/finanziabilità sarà richiesto al beneficiario di presentare entro il termine indicato, la dichiarazione di inizio lavori e la garanzia fidejussoria a favore di AGEA O.P. pari al 110% dell'anticipo liquidabile.

Nella comunicazione di finanziabilità, sarà riportata la data entro la quale deve essere presentata la domanda di saldo, tenuto conto del cronoprogramma delle attività inserito nella domanda di sostegno e della scadenza per l'utilizzo dell'autorizzazione al reimpianto.

15.5 Presentazione di ricorso

I richiedenti possono presentare ricorso alla Regione Umbria, avverso i provvedimenti di concessione o di esclusione dal finanziamento, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Articolo 16

Domande di sostegno con pagamento anticipato su garanzia fidejussoria

I richiedenti ammessi al finanziamento con domande di sostegno con pagamento anticipato, entro il termine del **30 marzo 2024**, salvo diversa disposizione del Servizio sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari regionale, devono far pervenire alla Regione Umbria l'attestazione di inizio lavori secondo il modello predisposto dalla Regione ed inviato al

beneficiario con la comunicazione di ammissibilità e la **garanzia fideiussoria** a favore di AGEA – O.P., secondo quanto previsto da AGEA con circolari prot. n. 697/UM del 19/03/2009 e n. 27 prot. UMU.2010.1091 del 14/07/2010 e s.m.i.

Tale garanzia, assicurativa o bancaria, dovrà essere rilasciata da primari istituti di cui al decreto 15 aprile 1992 e successive modifiche, inseriti nell'apposito elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19.02.2001 o da istituti assicurativi abilitati dall'IVASS all'esercizio del ramo cauzioni dell'Unione Europea. L'elenco ufficiale di tali istituti assicurativi è consultabile sul sito internet www.ivass.it.

Sono esclusi dalla possibilità di presentare cauzione a favore dell'AGEA – O.P. gli Enti garanti indicati nell'apposito elenco agli atti dell'Area amministrativa di AGEA.

Inoltre, secondo quanto previsto dalla delibera commissariale n. 2275 del 22.12.99, AGEA – Organismo Pagatore non può accettare fidejussioni rilasciate da intermediari finanziari diversi dalle banche.

Le domande di sostegno con pagamento anticipato le cui garanzie fidejussorie risultino emesse da uno dei predetti Enti garanti o che non risultino conformi alle disposizioni dell'AGEA – O.P., non saranno inserite negli elenchi di liquidazione.

Dalla campagna 2008/2009 AGEA – O.P., in accordo con l'ANIA e l'ABI, ha adottato la procedura di seguito descritta per la compilazione delle garanzie e per la loro presentazione.

OP AGEA non riterrà valide, rifiutando il pagamento dell'aiuto, le domande di aiuto con pagamento anticipato le cui garanzie fideiussorie risultino emesse da uno dei predetti Enti garanti esclusi o che non risultino conformi con quanto di seguito illustrato.

Il richiedente ammesso, munito del suo codice CUAU e del numero identificativo della sua domanda di aiuto, si reca presso un Ente garante di sua scelta, tra quelli ammessi da OP AGEA, che provvede, inserendo il numero identificativo della domanda di aiuto ed il CUAU del richiedente nell'apposita applicazione disponibile nell'area pubblica del portale SIAN, a scaricare il modello di garanzia precompilato con il codice a barre identificativo della stessa, il numero della domanda di aiuto a cui fa riferimento, l'importo garantito della garanzia da stipulare a favore di AGEA – O.P. ed il termine di validità della garanzia medesima.

L'Ente garante completa il frontespizio della garanzia con i dati variabili di sua competenza, stampa la garanzia e la sottoscrive unitamente al richiedente contraente con propria firma e timbro.

Il richiedente contraente consegna l'originale della garanzia così formalizzata entro 5 giorni dalla sua sottoscrizione e comunque non oltre il **30 marzo 2024**, alla Regione Umbria – Servizio sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari, salvo diversa disposizione regionale.

Il Servizio regionale verifica la presenza sulla garanzia, della sottoscrizione in originale da parte dell'Ente garante e del richiedente contraente, inserisce nel SIAN i dati dell'Ente garante apposti sul frontespizio della garanzia medesima e provvede alla richiesta della conferma di validità della garanzia alla Direzione Generale dell'Ente garante emittente e alla sua acquisizione a sistema.

Le garanzie devono pervenire in originale ad AGEA – O.P. entro il **28 aprile 2024** complete delle rispettive conferme di validità.

Le garanzie emesse da Ente garante non riconosciuto da AGEA o pervenute fuori termine vengono restituite al contraente richiedente a cura dell'Ente istruttore.

In caso di domanda di sostegno con pagamento anticipato priva di idonea garanzia o della relativa conferma, la Regione comunica al richiedente, a mezzo PEC spedita entro 30 giorni solari successivi al superamento dei termini di presentazione della garanzia medesima, la revoca dell'atto di concessione del contributo, immettendo a sistema i relativi dati.

Articolo 17

Rinuncia all'aiuto

Il beneficiario che non intenda procedere nell'esecuzioni dei lavori, può comunicare la rinuncia all'aiuto autonomamente, se utente qualificato, o presso qualunque soggetto abilitato al trattamento delle domande di ristrutturazione vigneti (CAA o Libero Professionista), fino a quando la domanda non è stata resa finanziabile dalla Regione. Successivamente alla fase di finanziabilità, il beneficiario può comunicare l'intenzione di rinuncia all'aiuto, tramite PEC, da inviare alla Regione.

La Regione può revocare la domanda di sostegno per istanza del produttore sino ad avvenuta presentazione della domanda di saldo e comunque **non oltre i 30 giorni** precedenti il termine ultimo di presentazione della domanda di saldo.

La Regione procede alla revoca della domanda di sostegno, tramite l'applicativo di gestione delle domande presente sul portale SIAN, acquisendo nel sistema l'istanza di rinuncia del produttore.

Qualora la rinuncia sia successiva all'erogazione dell'anticipo, salvo cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali comunicate e riconosciute di cui al punto 17 delle istruzioni operative di AGEA n. 11 del 8.02.2023, la restituzione dell'importo percepito sarà maggiorata del 10% ed il beneficiario sarà escluso dall'accesso all'intervento per i 3 anni successivi al termine massimo di presentazione della domanda di pagamento a saldo.

Articolo 18

Revoca dell'atto di concessione

La Regione può provvedere alla revoca di un atto di concessione per una domanda di aiuto fino all'inserimento della stessa in un elenco di pagamento di domande di saldo, e comunque non nei 30 giorni precedenti il termine ultimo di presentazione della domanda di saldo o nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda di saldo e la chiusura del collaudo finale da parte della Regione.

In caso di revoca successiva all'erogazione dell'anticipo, salvo cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali comunicate e riconosciute di cui al punto 17 delle Istruzioni operative di AGEA n. 8.02.2023, la restituzione dell'importo percepito sarà maggiorata del 10% ed il beneficiario sarà escluso dall'accesso all'intervento per i 3 anni successivi al termine massimo di presentazione della domanda di pagamento a saldo. In caso di mancata presentazione della domanda di saldo entro il termine previsto, la Regione emana un provvedimento di revoca dell'aiuto concesso. In tal caso il beneficiario sarà escluso dall'accesso all'intervento per i 3 anni successivi al termine ultimo di presentazione e, in caso di pagamento anticipato, la restituzione dell'importo percepito sarà maggiorata del 10%.

Articolo 19

Domanda di variante

È prevista la possibilità di presentare domanda di **variante** al progetto iniziale ammesso.

Per variante si intende una variazione delle opere da eseguire (allegato 2 della domanda di sostegno), assoggettata ad approvazione e relativa a:

1. cambio delle attività da eseguire (ristrutturazione, riconversione, miglioramento delle tecniche di coltivazione) nel rispetto della strategia del progetto iniziale e della programmazione finanziaria (**nessuna modifica può essere effettuata alle informazioni presenti nell'allegato 1 della domanda di sostegno**);
2. tipologia di erogazione del contributo (con conseguente variazione del cronoprogramma per la presentazione domanda di saldo);
3. variazione del beneficiario per subentro. Si precisa che tale tipologia non necessita di presenza di cause di forza maggiore/circostanze eccezionali previste invece per il subentro per decesso di cui all'articolo 21.2;
4. variante al cronoprogramma.

La variante va effettuata previa presentazione di una 'domanda di variante' con le medesime modalità descritte all'articolo 14.2.

Copia della domanda di variante dovrà essere inviata via PEC alla Regione Umbria – Servizio sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari come previsto all'articolo 14.5. Il Servizio regionale procede ad accertare la ricevibilità come indicato all'articolo 15.1 e trasmette al beneficiario l'eventuale autorizzazione o diniego, entro e non oltre 45 giorni dalla data di rilascio della domanda di variante.

La domanda di variante, di cui al punto 1 può essere presentata entro e non oltre il **30 aprile 2023**.

La domanda di variante, di cui al punto 2 deve essere rilasciata informaticamente prima della conferma di finanziabilità e comunque non oltre il **15 dicembre 2023**.

La modifica della modalità di erogazione del contributo potrà essere accolta esclusivamente in relazione alla disponibilità di risorse finanziarie da parte della Regione per l'esercizio finanziario interessato.

La domanda di variante di cui al punto 3:

- deve essere rilasciata informaticamente non oltre il **30 novembre 2023**, per le domande con pagamento a collaudo;
- deve essere rilasciata informaticamente antecedentemente i **180 gg prima della scadenza del termine presentazione domanda di saldo**, per le domande con pagamento con anticipo, e perfezionata, con invio dell'appendice alla polizza ad AGEA, entro 30 giorni prima della scadenza del termine presentazione domanda di saldo.

Si precisa che prerequisito essenziale per la presentazione di tale domanda di variante è che il subentrante sia in possesso di un fascicolo aziendale valido.

Le domanda di variante di cui al punto 4 può essere presentata entro e non oltre **30 giorni prima della scadenza del termine presentazione domanda di saldo**.

Non sono ammissibili richieste di variante che possono determinare un aumento degli importi di contributo richiesti con la domanda iniziale, né quelle che comportino un aumento di superficie o del punteggio ammessi.

Non sono ammesse varianti diverse da quelle indicate nel presente articolo. Gli impianti che all'atto del collaudo saranno difformi da quanto ammesso in domanda di sostegno o di variante, autorizzata dalla Regione, non sono ammissibili all'aiuto.

La domanda di variante del beneficiario sarà assoggettata ad istruttoria da parte della Regione, secondo l'iter e le tempistiche stabilite al paragrafo 15.1 delle istruzioni operative dell'AGEA n. 11 del 8.02.2023.

Articolo 20

Modifiche minori

È altresì prevista la possibilità di apportare all'operazione inizialmente approvata delle modifiche di minore entità, cosiddette **modifiche minori**.

Tali modifiche possono essere attuate senza un'autorizzazione preventiva, a condizione che::

- 1) non pregiudichino l'ammissibilità di qualsiasi parte dell'operazione;
- 2) siano mantenuti gli obiettivi generali del progetto;
- 3) non modifichino i criteri di priorità indicati tali da comportare la non finanziabilità dell'operazione.

Per modifiche minori si intende:

- a) cambio di ubicazione del nuovo impianto (foglio, particella);
- b) varietà;
- c) forma di allevamento;
- d) sesto di impianto.

Le modifiche minori devono essere comunicate via PEC alla Regione Umbria – Servizio sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari **prima della realizzazione dell'intervento e comunque prima della presentazione della domanda di saldo**.

La comunicazione di modifica minore va effettuata compilando esclusivamente l'*allegato 9* alle istruzioni operative dell'AGEA n. 11 del 8.02.2023 disponibile nel portale SIAN. Dopo l'attribuzione del protocollo, l'allegato deve essere stampato, firmato ed inviato entro 5 giorni alla Regione Umbria – Servizio sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari – Via M. Angeloni 61- 06124 Perugia, esclusivamente via PEC all'indirizzo direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it,

Articolo 21

Comunicazione causa di forza maggiore e subentro beneficiario

21.1 Comunicazione causa di forza maggiore

Sono tutte quelle cause di cui al Reg. (UE) 2021/2116, art 6, comma 1, lettere a), d) e) e comma 2 regolarmente comunicate e riconosciute.

Ai sensi delle Istruzioni operative AGEA n. 32 del 6 luglio 2017 qualora ricorrano cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, un beneficiario deve presentarne opportuna comunicazione, utilizzando l'apposita funzione disponibile a portale.

La presentazione delle comunicazioni di forza maggiore e circostanze eccezionali è articolata in due fasi di lavoro:

1. protocollazione guidata in ambiente fascicolo sezione "Circostanze eccezionali" della documentazione prevista dalle specifiche casistiche regolamentate;
2. compilazione e rilascio della comunicazione all'interno della procedura di compilazione della domanda di sostegno.

La Regione può riconoscere esclusivamente i casi di forza maggiore riportati nel Reg. (UE) 2021/2116, art 6, comma 1, lettere a), d) e) e comma 2, comunicando l'esito entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.

La presenza della comunicazione delle cause di forza maggiore/circostanze eccezionali costituisce prerequisito per la presentazione di richiesta di subentro per decesso.

21.2 Subentro per decesso dell'intestatario della domanda di sostegno

In caso di decesso del titolare della domanda di sostegno, dopo la comunicazione di circostanze eccezionali di cui all'articolo 21.1, un legittimo erede può avanzare richiesta di subentro.

La richiesta va presentata alla Regione che, tramite le funzioni disponibili a portale SIAN, verifica l'esistenza della comunicazione, la sussistenza dei requisiti previsti e comunica al nuovo soggetto beneficiario, a mezzo lettera raccomandata/PEC con avviso di ricevimento, l'esito dell'istruttoria.

In caso di una domanda di sostegno con richiesta di pagamento anticipato, se il beneficiario deceduto ha già presentato apposita garanzia, l'erede deve presentare un'appendice di variazione alla garanzia originaria da produrre secondo la Circolare AGEA prot. n. 697/UM del 19/03/2009 e s.m.i.

L'erede munito del codice CUAA del precedente beneficiario e del numero identificativo della domanda di sostegno si reca presso l'Ente garante che ha emesso la garanzia originaria. Questo, inserendo il numero identificativo della domanda di sostegno ed il CUAA del beneficiario nell'apposita applicazione disponibile nell'area pubblica del portale SIAN, provvede a scaricare il modello di appendice di garanzia di variazione contraente precompilato con il codice a barre identificativo della stessa, il numero della domanda di sostegno a cui fa riferimento, l'importo garantito della garanzia da stipulare a favore dell'OP AGEA ed il termine di validità della garanzia medesima.

L'Ente garante stampa l'appendice di garanzia e la sottoscrive unitamente al beneficiario subentrante con propria firma e timbro.

Il beneficiario subentrante consegna alla Regione l'originale dell'appendice di subentro entro 5 giorni dalla sua sottoscrizione, la quale cura la verifica della presenza sull'appendice della sottoscrizione in originale da parte dell'Ente garante e del beneficiario subentrante e l'immissione nel SIAN dei dati dell'Ente garante apposti sul frontespizio dell'appendice medesima.

La Regione richiede alla Direzione Generale dell'Ente garante emittente conferma di validità dell'appendice di variazione e, una volta pervenuta, l'acquisisce a sistema.

Verificata la conformità e validità dell'appendice, e sulla base degli adempimenti sopra descritti, con atto del Dirigente del Servizio Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari viene formalizzato il subentro ponendo in capo al subentrante tutti i diritti e gli obblighi in capo all'intestatario iniziale, dandone comunicazione al subentrante via PEC.

La Regione provvede poi a trasmettere gli originali delle appendici di subentro conformi e munite delle rispettive conferme di validità all'OP AGEA.

La procedura di subentro sopradescritta dovrà essere conclusa entro e non oltre 90 giorni della richiesta.

Articolo 22

Domande di pagamento a saldo/richiesta di collaudo e controlli

22.1 Presentazione domanda di pagamento a saldo

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 54 del Reg. (UE) n. 2016/1149 l'aiuto è versato previa verifica dell'esecuzione e dell'avvenuto controllo in loco delle operazioni previste nella domanda di

sostegno, i beneficiari ammessi a seguito di una domanda di sostegno a collaudo o con anticipo su cauzione devono presentare, pena decadenza dall'aiuto, apposita domanda di pagamento a saldo: **entro il 20 giugno dell'anno del cronoprogramma.**

Tuttavia è consentito al beneficiario presentare la domanda di pagamento del saldo **entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine** fissato per la presentazione della domanda stessa. In tal caso viene applicata una penalità pari all'1% del contributo accertato finale riconosciuto per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo la predetta scadenza. Le domande di pagamento presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto, non possono essere accolte e quindi dichiarate irricevibili.

Per le modalità di presentazione a portale SIAN della domanda di pagamento a saldo, si rimanda all'articolo 14.2 relativo alla presentazione delle domande.

Copia della domanda di saldo, analogamente a quanto previsto dall'articolo 14.5, dovrà essere inviata alla Regione - Servizio Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari - il quale accerta la ricezione delle domande di pagamento a saldo e dei relativi allegati entro i termini stabiliti, la regolare sottoscrizione delle stesse e la completezza della documentazione allegata.

22.2 Presentazione rendicontazione finale dei lavori effettuati e delle spese sostenute

Contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento a saldo, il beneficiario è tenuto a presentare alla Regione Umbria – Servizio Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari - la rendicontazione finale dei lavori effettuati e delle spese sostenute, allegando la seguente documentazione:

- comunicazione di variazione del potenziale viticolo aziendale (*modello CI* allegato alla D.G.R. n. 1250/16 e succ. mod. e int.) con le informazioni relative alle singole unità vitate reimpiantate, ai fini dell'aggiornamento dei dati di dettaglio dei vigneti ristrutturati nell'ambito del SIGC e dello schedario viticolo;
- indicazione della/e autorizzazione/i all'impianto/reimpianto utilizzata/e per l'intervento;
- planimetria dettagliata, in scala 1:2000, con l'indicazione delle singole unità vitate reimpiantate/sovrainnestate;
- giustificativi di spesa per l'acquisto dei mezzi tecnici e dei servizi extra aziendali emessi e regolarmente quietanzati dopo la presentazione della domanda di sostegno e prima della presentazione di quella di saldo;
- fatture elettroniche relative agli acquisti di beni e servizi: con la dicitura **“Reg (UE) 1308/2013 art. 46 – OCM Vino RRV (PNS) campagna 2023/2024”**;
- copia dei titoli di pagamento; i pagamenti, esclusivamente a mezzo bonifico bancario, ri.ba., carta di credito, sono effettuati dopo la presentazione della domanda di sostegno e prima della presentazione di quella di saldo;
- prospetto consuntivo riepilogativo dei lavori effettuati e delle spese sostenute realizzate da predisporre su apposito modello sottoscritto dal produttore, redatto con riferimento al prezzario regionale approvato con la D.G.R. n. 1391/2022;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante i lavori e le operazioni eseguite **“in economia” con la descrizione del mezzo proprio utilizzato e l'indicazione delle ore impiegate per ciascuna operazione.**

La mancata presentazione da parte del beneficiario della domanda di pagamento a saldo comporta:

1. per le domande di sostegno con pagamento a collaudo, la non erogazione dell'aiuto comunitario;
2. per le domande di sostegno con pagamento anticipato, viene attivato il normale iter di recupero, in mancanza del quale si procede all'incameramento della garanzia connessa.

Nei casi 1 e 2 è altresì prevista l'esclusione dall'intervento di sostegno per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti per un periodo di anni 3 successivi al termine massimo di presentazione della domanda di pagamento a saldo.

La Regione comunica ai beneficiari pagati in via anticipata su cauzione, a mezzo PEC entro 30 giorni lavorativi successivi alla scadenza termine di presentazione della domanda di pagamento a saldo, la revoca dell'atto di concessione del contributo ed immette nel SIAN i relativi dati.

Prima dell'adozione dell'eventuale provvedimento regionale di revoca dell'atto di concessione, il competente Servizio regionale effettua una comunicazione al soggetto interessato a mezzo PEC ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/90 e succ. mod. e int.

La comunicazione contiene le motivazioni puntuali ed esaustive della revoca del contributo, con l'invito al beneficiario a presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti che siano ritenuti utili e pertinenti al superamento dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della medesima comunicazione.

Il competente Servizio regionale, prima di emettere il provvedimento di revoca dell'atto di concessione del contributo, valuta le controdeduzioni e la documentazione presentate dal beneficiario.

22.3 Verifica degli interventi realizzati

AGEA – O.P. effettua controlli in loco sul 100% delle domande di pagamento a saldo.

Nel corso del collaudo viene verificata la congruenza dell'intervento realizzato rispetto a quanto previsto. Nel caso di impianti/reimpianti l'intervento si intenderà realizzato qualora, oltre alle barbatelle, sarà riscontrata la posa in opera dei pali di testata, di tessitura e di sostegno, nonché la stesura dei fili (quanto meno del primo palco, anche per le forme di allevamento che ne prevedano più di uno).

A seguito dei collaudi AGEA – O.P. è tenuta all'aggiornamento dei dati di dettaglio dei vigneti realizzati nell'ambito del SIGC-schedario viticolo ed a riportare gli esiti del collaudo sul SIAN.

AGEA – O.P. effettua entro il **15 settembre 2023** i collaudi in loco sul 100% delle domande di pagamento a saldo presentate in riferimento alle domande di sostegno con pagamento a collaudo, e rende disponibile gli esiti dei collaudi eseguiti.

Impianti che all'atto del collaudo saranno difformi, anche nelle caratteristiche (varietà, forma di allevamento, sesto ecc. ecc.) da quanto ammesso in domanda di saldo non sono ammissibili all'aiuto.

22.4 Misurazione degli impianti e applicazione della tolleranza di misurazione

Nel corso del collaudo gli impianti/interventi realizzati vengono misurati in campo, o tramite fotointerpretazione di orto foto aeree aggiornate, con applicazione di quanto previsto dalla circolare di AGEA Coordinamento ACIU.2011.143 del 17.02.2011.

In particolare, il riscontro della superficie per la quale è riconosciuto l'aiuto viene effettuato come previsto al punto 6, figura 3, della citata circolare. Tale misurazione, conforme all'art. 44 del Reg. (UE) n. 2016/1150, rappresenta la "coltura pura" che è finanziabile con l'intervento della ristrutturazione e riconversione vigneti.

All'atto del collaudo delle opere realizzate, l'impianto/reimpianto misurato con la modalità sopra descritta, viene confrontato con la superficie finanziata, avvalendosi della tolleranza tecnica di misurazione costituita da un'area pari al perimetro dell'impianto misurato per una profondità di 0,75 mt (cfr. punto 6 della citata circolare). In termini assoluti, la tolleranza di misurazione non può essere superiore a 0,5 ettari.

La superficie realizzata è da ritenersi coerente con la superficie finanziata, se il valore della superficie a suo tempo finanziata è compreso nell'intervallo calcolato come superficie misurata +/- il valore della tolleranza di misurazione.

Se tale condizione di coerenza delle superfici non è riscontrata, si distinguono i seguenti casi:

- minore realizzazione: si applica quanto previsto al successivo articolo 24;
- maggiore realizzazione: si procede al pagamento del saldo, conformemente alla superficie finanziata ed allo svincolo della fideiussione in caso di precedente pagamento anticipato, previa verifica regionale in ordine alla regolarità della maggiore superficie realizzata con riferimento alla normativa comunitaria e regionale vigente in materia di potenziale viticolo.

Sia nel caso di minore che di maggiore realizzazione (nei casi in cui si superi di più del 20% la superficie richiesta a collaudo), i beneficiari sono convocati da AGEA – O.P. ad un incontro in

contraddittorio in cui viene loro rappresentato l'esito dei controlli con le relative misurazioni. In tale occasione i produttori hanno la possibilità di formulare le proprie osservazioni, sia su eventuali incongruenze riscontrate sulle superfici richieste, sia sulle misurazioni effettuate ed hanno la facoltà di richiedere un sopralluogo congiunto in contraddittorio ai fini di effettuare una nuova misurazione.

Le aziende interessate dovranno presentarsi alla convocazione, notificata con lettera inviata tramite PEC o raccomandata A/R agli indirizzi presenti sul proprio fascicolo aziendale, nei tempi indicati; in caso di giustificati motivi la ditta ha facoltà di richiedere uno spostamento dell'incontro, contattando la sede di convocazione ai riferimenti riportati nella lettera di convocazione. Si ricorda che la mancata presentazione agli incontri in contraddittorio priva le aziende della possibilità di controdedurre agli esiti negativi del controllo, anche con la richiesta di un sopralluogo congiunto in campo volto a chiarire eventuali dubbi, e comporta la chiusura d'ufficio del controllo con la redazione di un verbale in cui l'azienda risulterà come "non presentatasi all'incontro".

Eventuali contestazioni presentate in momenti successivi a tale fase, non potranno essere presi in considerazione ai fini del riesame degli esiti del collaudo.

22.5 Verifica dei costi sostenuti

Nella domanda di saldo devono essere rendicontati tutti i costi sostenuti i quali, per essere ammissibili, devono essere sostenuti e quietanzati dalla data di presentazione della domanda di sostegno alla data di presentazione domanda di saldo. I costi sono riconducibili a due tipologie:

- a) costi sostenute con esborso di denaro regolarmente pagati;
- b) costi sostenuti senza esborso di denaro (contributi in natura).

Per quanto riguarda i costi di cui al punto a) la verifica riguarda la documentazione di spesa e quella di pagamento prodotta dal beneficiario come indicato all'articolo 22.2.

Per quanto riguarda i costi di cui al punto b), il controllo riguarda invece la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante i lavori e le operazioni eseguite "in economia" con la descrizione del mezzo proprio utilizzato e l'indicazione delle ore impiegate per ciascuna operazione, prevista dall'articolo 22.2.

Si ricorda che ai fini dell'ammissibilità delle spese sostenute, l'importo di cui al punto b) non può essere superiore all'importo del punto a).

I controlli, effettuati a cura del Servizio Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari sul 100% delle domande di saldo pervenute, riguardano la documentazione fiscale presentata (fatture, documenti di pagamento delle stesse, ecc.) e l'eventuale documentazione comprovante i lavori effettuati in proprio senza esborso di denaro allegata alla richiesta di collaudo, al fine di verificare che il contributo comunitario pagato per la ristrutturazione e della riconversione dei vigneti non sia superiore al 50% delle spese effettivamente sostenute, rendicontate e riconosciute ammissibili.

Le verifiche sui costi sostenuti, compresi i contributi in natura, sono effettuati sulla base del prezzario regionale dei costi per l'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti approvato con la D.G.R n. 1391/2022.

Per documentazione fiscale è da intendersi fatture, emesse e regolarmente quietanzate esclusivamente tramite bonifico bancario, Ri.Ba., carta di credito, effettuato dopo la presentazione della domanda di sostegno e prima della presentazione della domanda di pagamento a saldo.

Qualsiasi altra forma di pagamento effettuata (assegno, contanti, ecc.) rende le spese sostenute inammissibili al contributo.

In considerazione che tutte le fatture emesse dal 1° gennaio 2019 potranno essere solo fatture elettroniche, si rende opportuno intervenire con alcune precisazioni che interessano la procedura di emissione rispetto a quanto accadeva con la fattura analogica.

La fattura elettronica è un documento informatico "strutturato", che cioè deve essere emesso in un apposito formato definito "XML" (eXtensible Markup Language).

L'XML è un tracciato che non consente di modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati e dunque assicura la protezione del contenuto del documento.

La fattura predisposta in formato XML non verrà più consegnata al beneficiario bensì al Sistema di Interscambio (di seguito SdI).

La fattura elettronica sarà compilata dal fornitore il quale indicherà, oltre i dati obbligatori ai fini Iva, anche la quantità e tipologia del bene nel dettaglio oltre l'oggetto della fattura; in sintesi tutte le procedure in essere per la fattura analogica ora saranno riportate nella fatturazione elettronica.

Assume rilievo la parte afferente ai riferimenti che prima potevano essere riportati nelle fatture anche dallo stesso beneficiario e che ora dovranno essere **obbligatoriamente** riportati dal fornitore nella fase di compilazione della fattura elettronica.

Nello specifico, il fornitore dovrà essere informato che nella fase di compilazioni della fattura elettronica dovrà **obbligatoriamente** riportare la seguente dicitura” **Reg. Ue n. 1308/2013 art 46) – OCM Vino RRV campagna 2023/2024**”.

La fattura elettronica, così definita, sarà univoca e non potrà essere utilizzata nell'ambito di altri regimi di aiuti.

La conservazione elettronica è un processo regolamentato dal Codice dell'Amministrazione Digitale che garantisce di non perdere le fatture, di consultarle in ogni momento e di recuperare in qualsiasi momento l'originale.

I lavori in economia rendicontati non saranno considerati eleggibili all'aiuto qualora dalla descrizione presentata dal beneficiario con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 22.2, il mezzo proprio utilizzato non risulti idoneo alla operazione svolta.

In fase di collaudo dei lavori, ai fini della verifica dei costi sostenuti e del rispetto della percentuale massima di contributo erogabile, saranno riconosciute eleggibili esclusivamente le spese sostenute per le azioni riportate nell'*allegato B) – parte II* approvato con il presente avviso, con riferimento esclusivo al prezzario regionale di cui alla D.G.R. n. 1391/2022.

Qualora a seguito dei suddetti controlli si riscontri che il contributo pagato sia superiore al 50% delle spese effettivamente sostenute, il competente Servizio regionale provvederà a ricalcolare l'importo del contributo ammissibile sulla base dei costi unitari effettivamente sostenuti dal beneficiario. In tal caso il beneficiario è tenuto a restituire all'AGEA il maggior importo percepito maggiorato degli interessi legali.

La restituzione delle somme per economia di spesa, se riscontrata, è sempre dovuta anche in caso di realizzazione totale delle superfici previste nella domanda di pagamento a saldo.

Articolo 23

Elenchi di liquidazione regionali

Il responsabile del procedimento, tramite l'applicazione resa disponibile sul portale SIAN, predispose gli elenchi di liquidazione delle domande di pagamento a saldo e delle domande di sostegno con richiesta di pagamento anticipato istruite positivamente, i quali, una volta approvati ed autorizzati alla liquidazione con atto del Dirigente del Servizio sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari, sono trasmessi ad AGEA – O.P., secondo le procedure indicate nella lettera circolare prot. DSRU. 2010.2139 del 17 maggio 2010.

I termini per la presentazione da parte delle Regioni/P.A. degli elenchi di liquidazione all'OP AGEA sono:

- entro e non oltre il **30 giugno 2024** per gli elenchi di liquidazione relativi alle domande di sostegno con pagamento anticipato, debitamente corredate dalle polizze in originale;
- entro e non oltre il **21 settembre 2024** per gli elenchi di liquidazione relativi alle domande con pagamento a saldo.

Articolo 24

Definizione importo liquidabile a seguito dei controlli – recuperi e penalità

L'aiuto è versato solo dopo la verifica che l'intera superficie oggetto della domanda sia stata realizzata. Tuttavia, in base a quanto disposto all'articolo 49 del regolamento delegato e dalle disposizioni accennate in precedenza, nel caso sia richiesto un anticipo, lo stesso è erogato nella **misura massima dell'80%**, prima che l'operazione di ristrutturazione venga realizzata.

Per usufruire legittimamente dell'aiuto è necessario che il beneficiario abbia ristrutturato l'intera superficie oggetto della domanda di aiuto, salvo nei casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria e/o nazionale.

Nei casi in cui gli interventi non vengano realizzati sulla superficie totale per la quale è stato chiesto il sostegno, laddove si dimostri che l'obiettivo generale dell'operazione è stato comunque raggiunto, al beneficiario viene riconosciuto l'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata o, nel caso di anticipi, viene recuperato l'importo pagato in relazione alla parte non attuata maggiorato del 10%.

In base a quanto disposto all'articolo 54, paragrafo 4, IV e V capoverso del regolamento delegato, se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda di sostegno ammessa a finanziamento:

- e) non supera il 20%, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;
- f) supera il 20% ma uguale o inferiore al 50%, l'aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotto del doppio della differenza;
- g) supera il 50%, **non è concesso alcun sostegno per l'intera operazione.**

Al fine di chiarire quanto la disposizione di cui al precedente punto b), di seguito si esemplifica qui il calcolo da effettuarsi.

In caso di pagamento anticipato, se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda approvata è superiore al 50%, gli O.P. procedono all'incameramento completo della fidejussione (**110% del contributo anticipato**) secondo le modalità stabilite all'articolo 24 del regolamento delegato (UE) 2022/127 e dall'articolo 56 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 e applicano la penalità di esclusione dalla ristrutturazione e riconversione dei vigneti **per 3 anni**.

In analogia col punto precedente, gli O.P. procedono all'incameramento completo della cauzione anche nel caso di rinuncia totale dell'aiuto da parte del beneficiario a valle del ricevimento del pagamento anticipato e applicano la penalità di esclusione dalla ristrutturazione e riconversione dei vigneti **per i successivi 3 anni**.

La stessa penalità, cioè l'impossibilità di accedere all'intervento di sostegno della ristrutturazione e riconversione dei vigneti nei tre anni successivi, si applica anche ai beneficiari che dopo aver percepito l'anticipo **non presentano** la domanda di saldo o la presentano **oltre il 5° giorno successivo** al termine stabilito per la sua presentazione.

Al beneficiario che presenta la domanda di pagamento del saldo entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa, viene applicata una penalità pari all'1% del contributo accertato finale riconosciuto per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo la predetta scadenza. Le domande di pagamento presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto, **non** possono essere accolte e vengono, quindi, rigettate.

Nel caso in cui non sia stato erogato alcun pagamento anticipato, i beneficiari che:

1. presentano domande di pagamento a saldo **oltre i 5 giorni** dalla scadenza;
2. non hanno presentato la domanda di pagamento a saldo;
3. hanno presentato la rinuncia al contributo concesso, nel periodo successivo al 30° giorno antecedente la data di scadenza della presentazione delle domande di pagamento del saldo, o incorrono nella revoca,

sono esclusi dalla ristrutturazione e riconversione dei vigneti **per anni 1**.

Qualora i termini di cui al presente articolo cadano in un giorno festivo, gli stessi sono posticipati al primo giorno feriale successivo. I termini indicati di 1 o 3 anni di esclusione dalla ristrutturazione e riconversione vigneti, decorrono dalla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di saldo finale o per le rinunce dalla data della rinuncia.

Le penalità di esclusione dall'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, di 1 o 3 anni, non sono applicate nei casi di cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali di cui al paragrafo precedente.

Nel caso in cui, per le sole domande che hanno percepito un anticipo, non vengano riconosciute delle spese sostenute si procede al recupero, dell'importo non riconosciuto, maggiorato del 10%.

Per chiarimenti in merito alle modalità di calcolo dell'importo da liquidare, alle riduzioni applicabili ed alle penalità, si rimanda all'allegato 8 delle istruzioni operative dell'AGEA n. 11 del 8.02.2023.

Articolo 25

Svincolo delle polizze fidejussorie

AGEA – O.P. effettua lo svincolo delle garanzie fidejussorie entro 365 giorni dalla presentazione della domanda di saldo del beneficiario. Lo svincolo sarà effettuato successivamente al pagamento dell'aiuto.

In tutti i casi in cui non viene accertato, in tutto od in parte, il diritto all'aiuto dell'importo anticipato ed effettivamente pagato, che comporti una restituzione di somme indebitamente percepite, lo svincolo della garanzia avverrà solo a seguito dell'avvenuto rimborso da parte dell'azienda.

Articolo 26

Condizionalità

A norma dell'articolo 12 del Reg. (UE) 2021/2115 gli aiuti inerenti il settore vitivinicolo non sono soggetti alla condizionalità rafforzata.

Articolo 27

Documentazione antimafia

La legge del 29 dicembre 2021, n. 233 ha modificato l'art. 83 del d. lgs. 159/2011, che delinea l'**ambito di applicazione della documentazione antimafia**, disponendo che tale documentazione sia prevista anche in relazione a tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, a condizione che questi usufruiscano, per quanto attiene ai **fondi europei, di somme per un importo superiore a 25.000 euro**.

Pertanto, l'informativa antimafia deve essere richiesta **per i contributi dai 25.000 euro in poi, mentre, per i contributi inferiori ai 25.000 euro non dovrà essere richiesta alcuna documentazione antimafia**.

La richiesta della certificazione antimafia deve avvenire tramite la Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA), istituita dall'art 96 del decreto legislativo 6/9/2011, n. 159.

I beneficiari dovranno allegare alla domanda di aiuto, ovvero integrare successivamente a seguito di richiesta da parte dell'Ufficio regionale competente per territorio, la seguente documentazione:

1. dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA (*allegato 1a/1b* alle istruzioni operative di AGEA n. 11 del 8.02.2023) con l'indicazione delle generalità (nome, cognome, data, luogo di nascita, residenza, codice fiscale e carica ricoperta) dei soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011 e codice fiscale e partita Iva dell'impresa;
2. dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all' art. 85 del D.lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi; (*allegato 2* alle istruzioni operative AGEA n. 11 del 8.02.2023).
3. dichiarazione sostitutiva della comunicazione antimafia di cui all'art. 89 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. (*allegato 3* alle istruzioni operative AGEA n. 11 del 8.02.2023);
4. dichiarazioni sostitutive relative al socio di maggioranza (persona fisica o giuridica) della società interessata, nell'ipotesi prevista dall'art. 85, comma 2, lett. c) del D.lgs. 159/2011 e, a seconda dei casi, dei loro familiari conviventi.

Per "**familiari conviventi**" si intende "**chiunque conviva**" (**purché maggiorenne**) con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.lgs. 159/2011.

L'informazione antimafia ha una validità di 12 mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario.

Decorsi i termini di **trenta giorni dalla richiesta della documentazione antimafia**, l'OP Agea procede anche in assenza di documentazione antimafia, disponendo i pagamenti sotto condizione risolutiva.

In base a quanto previsto dal D. lgs. n. 159/2011, libro II capo 2, i beneficiari dovranno produrre la

Nel caso di *erogazioni disposte sotto condizione risolutiva*, l'autorizzazione di pagamento dovrà essere notificata, pena la sua invalidità, al beneficiario destinatario.

Articolo 28

Modalità di pagamento

Ai sensi della legge 11 novembre 2005, n. 231, così come modificata dall'articolo 1, comma 1052, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, i pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Unione Europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri Organismi Pagatori riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, e successivi sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.

Il beneficiario che richiede l'aiuto deve pertanto indicare obbligatoriamente, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto identificativo unico, composto di 27 caratteri, tra lettere e numeri, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto.

Il beneficiario è tenuto al rispetto di obblighi di condotta diligente, volti a favorire l'efficiente funzionamento ed utilizzo dei servizi e degli strumenti di pagamento e, pertanto, ha l'onere di assicurare:

- il regolare funzionamento e la conforme attività del conto corrente bancario indicato in domanda su cui dovranno transitare i pagamenti eseguiti da AGEA;
- la correttezza, completezza e vigenza del codice IBAN e dei riferimenti bancari indicati in domanda;
- l'esattezza dei dati relativi alla propria identità e alla titolarità del conto bancario fornito ai fini dell'erogazione;
- la comunicazione di eventuali variazioni che possono riguardare i riferimenti bancari;
- l'inattività e/o la chiusura del conto corrente bancario; la documentazione attestante la titolarità del conto corrente bancario.

La mancata o l'errata comunicazione del codice IBAN da parte del beneficiario non può comportare alcuna imputazione di responsabilità in capo alla Regione Umbria ed all'AGEA – O.P., nel caso di mancato pagamento dell'aiuto.

Nel caso in cui il richiedente abbia conferito il mandato di rappresentanza, sarà cura dello stesso Centro di assistenza agricola (CAA), far sottoscrivere la dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del richiedente circa la veridicità ed integrità della documentazione prodotta, nonché dell'obbligo di comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

Articolo 29

Procedure di recupero di somme indebitamente percepite

Ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013, AGEA ha l'obbligo di attivare le procedure volte al recupero degli importi indebitamente percepiti dai beneficiari a titolo di contributi comunitari.

Ai sensi dell'art. 27 del Reg. (UE) n. 908/2014, gli interessi, salvo diversa disposizione della legislazione settoriale agricola, decorrono dal termine di pagamento per il beneficiario, indicato nell'ordine di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi dovuti.

A norma dell'art. 63 del Reg. (UE) n. 1306/2013, se si accerta che un beneficiario non rispetta i criteri di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto o del sostegno previsti dalla legislazione settoriale agricola, l'aiuto non è pagato o è revocato, in tutto o in parte e, se del caso, i corrispondenti diritti all'aiuto non sono assegnati o sono revocati.

Per i recuperi degli aiuti indebitamente percepiti, liquidati a titolo di anticipi coperti da garanzia, si applicano le norme di cui all'art. 55 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, con il quale si prevede espressamente che *“quando ha avuto conoscenza delle circostanze che determinano l'escussione totale o parziale della garanzia, l'autorità competente chiede senza indugio al*

soggetto, titolare dell'obbligo, il pagamento dell'importo escutibile, concedendo un termine massimo di trenta giorni dalla ricezione della domanda".

Articolo 30

Compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali INPS

L'art. 4 bis della legge 6 aprile 2007, prevede che *"in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale all'AGEA in via informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale".*

Articolo 31

Comunicazione degli anticipi ricevuti

Ai sensi del Decreto Dipartimentale del 15 maggio 2017 n. 1967, per i progetti per i quali il contributo comunitario ammissibile sia superiore ai 5 milioni di euro è obbligo, per i soggetti che hanno percepito un anticipo e che alla data del 15 ottobre di ciascun anno non hanno presentato una domanda di pagamento saldo, il beneficiario è tenuto a comunicare entro il 30 novembre di ciascun anno:

- l'importo delle spese sostenute al 15 ottobre;
- l'ammontare degli importi degli anticipi non ancora utilizzati.

Si precisa, altresì, che a termine di quanto previsto dall'art. 21, comma 2, ultimo capoverso del citato Reg. (UE) 2016/1150, tutti i beneficiari che hanno percepito un anticipo, indipendentemente dall'ammontare dello stesso, sono tenuti a rendicontare il completo utilizzo dell'anticipo percepito entro il secondo anno finanziario successivo a quello dell'erogazione dell'anticipo stesso.

Articolo 32

Impegni del beneficiario successivi al collaudo delle opere

Le superfici vitate che beneficiano degli aiuti dovranno essere mantenute in coltura per almeno 5 anni dalla data di pagamento del saldo.

L'inosservanza del suddetto periodo vincolativo, comporta la decadenza parziale o totale dall'aiuto concesso, con l'obbligo di restituzione del contributo erogato oltre agli interessi legali previsti per legge, calcolati a partire dal trentesimo giorno dalla data di comunicazione della lettera di richiesta di restituzione, sino alla data del rimborso.

I vigneti realizzati dovranno essere iscritti, a cura del conduttore, nello schedario viticolo regionale. Il produttore inoltre, con la sottoscrizione della domanda, si impegna a:

- non effettuare variazioni senza la preventiva autorizzazione della struttura regionale competente;
- segnalare tempestivamente alla struttura regionale eventuali danneggiamenti provocati da elementi esterni, determinanti la parziale o totale compromissione dell'impianto;
- trasferire gli impegni assunti in caso di cessione o sostituzione del produttore al nuovo conduttore dell'azienda interessata dagli interventi.

In caso di cessione parziale o totale, a qualsiasi titolo, o di cambio di conduzione del vigneto realizzato successivamente al collaudo, il subentrante è tenuto al rispetto degli impegni e dei vincoli stabiliti dal presente avviso. Il cambio di proprietà o conduzione dovrà essere comunicato alla Regione Umbria, Servizio sviluppo rurale e agricoltura sostenibile, dal nuovo proprietario e/o conduttore, allegando il relativo atto o contratto di affitto in copia conforme unitamente ad apposita dichiarazione in merito al rispetto degli impegni ed ai vincoli sottoscritti dal precedente beneficiario.

Articolo 33

Disposizioni finanziarie

Le risorse disponibili per l'attuazione dell'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti

per l'annualità 2023/2024, assegnate alla Regione con il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 23313/2023 e rimodulate con D.G.R. n. 116 del 7 febbraio 2023 sono pari a € 1.500.000,00.

Il suddetto plafond finanziario potrà essere ridefinito con successivo atto della Giunta regionale, previa rimodulazione con altre misure del P.N.S., tenendo anche conto delle domande di aiuto presentate per le diverse misure del P.N.S. e degli impegni pregressi.

Articolo 34

Chiarimenti e informazioni (FAQ)

È possibile ottenere chiarimenti e/o informazioni sul presente avviso mediante la presentazione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo del responsabile del procedimento giuseppeantonelli@regione.umbria.it.

Le richieste devono essere formulate con specifico riferimento all'articolo del bando di cui si intende ricevere spiegazioni e possono essere presentate fino al 28 marzo 2023.

Le risposte alle richieste di carattere generale, presentate in tempo utile, verranno fornite mediante pubblicazione in forma anonima sotto forma di FAQ, consultabili all'indirizzo internet: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/programma-nazionale-settore-vino>.

Articolo 35

Informazioni sul procedimento amministrativo

1. L'unità organizzativa alla quale è attribuito il procedimento di concessione dei contributi è Regione Umbria –Direzione regionale Salute, Welfare, Sviluppo economico, Istruzione, Università, diritto allo studio - Servizio Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari - Via Mario Angeloni n. 61 - 06124 Perugia. Indirizzo PEC: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it

2. Responsabile del procedimento: Daniela Toccacelo tel 075 5045737 e-mail dtoccacelo@regione.umbria.it

Responsabile dell'istruttoria: Giuseppe Antonelli, tel. 075 5045147 e-mail: giuseppeantonelli@regione.umbria.it

Per richiesta informazioni è possibile contattare:

Giuseppe Antonelli - tel. 075 5045147 e-mail: giuseppeantonelli@regione.umbria.it;

Fabrizio Colasurdo - tel. 075-5045139 e-mail: fcolasurdo@regione.umbria.it;

3. Il procedimento di concessione dei contributi seguirà le seguenti fasi e tempi nel rispetto di quanto disposto dalla D.G.R. n. 116/2023

Fase procedimento	Inizio	Termine gg.	Atto finale
Verifica ricevibilità	Dalla scadenza dell'avviso pubblico	15gg	Liste di controllo
Istruttoria ammissibilità	Termine fase precedente	120gg	Check list
Approvazione graduatoria	Termine fase precedente	15gg	Provvedimento approvazione

Con la pubblicazione delle presenti disposizioni s'intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli art. 7 e 8 della legge 241/90 in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

Per quanto concerne i procedimenti di liquidazione, compete al Servizio Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari la sola fase endoprocedimentale relativa all'autorizzazione degli elenchi di pagamento (articolo 23).

Nel caso di pagamento su anticipo di cui all'articolo 16 l'autorizzazione verrà disposta entro 60 giorni dalla data di presentazione della garanzia fidejussoria.

Nel caso di pagamento a saldo di cui all'articolo 22 l'autorizzazione verrà disposta entro 60 giorni dalla data di ultimazione del controllo in loco.

Le informazioni in relazione al trattamento dei dati personali richiesti ai fini dell'adesione all'Avviso in oggetto, nel rispetto di quanto disposto dal Reg. (UE) 2016/679 "Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" sono contenute nell'*Alligato C*).